



REGOLAMENTO CONSORTILE  
DEL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA ECONOMICA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE  
N. 5/A/2013 DEL 22/03/2013

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 16/A/2013 DEL 05/07/2013

# INDICE

## TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 - Definizione	pag. 5
Art. 2 - Oggetto	pag. 5
Art. 3 - Destinatari	pag. 6
Art. 4 - Requisiti generali di accesso	pag. 7
Art. 5 - Determinazione del reddito	pag. 8
Art. 6 - Motivazioni generali di esclusione	pag. 9
Art. 7 - Situazioni particolari	pag. 11
Art. 8 - Modalità di erogazione, verifiche e controlli	pag. 11

## TITOLO II MINIMO VITALE

Art. 9 - Definizione	pag. 13
Art. 10 - Calcolo del Minimo Vitale	pag. 13

## TITOLO III CONTRIBUTI DI MANTENIMENTO

Art. 11 - Destinatari	pag. 13
Art. 12 - Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 14
Art. 13 - Motivi di esclusione	pag. 15

## TITOLO IV CONTRIBUTI PERSONALIZZATI

Art. 14 - Destinatari	pag. 15
Art. 15 - Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 16
Art. 16 - Motivi di esclusione	pag. 16

## TITOLO V CONTRIBUTI EROGATI CON IL CRITERIO DEL MINIMO ALIMENTARE

Art. 17 - Definizione e determinazione	pag. 16
Art. 18 - Destinatari	pag. 17
Art. 19 - Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 17
Art. 20 - Motivi di esclusione	pag. 18

## TITOLO VI CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 21 - Definizione	pag. 18
Art. 22 - Destinatari	pag. 18
Art. 23 - Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 18
Art. 24 - Motivi di esclusione	pag. 19

## TITOLO VII SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE

Art. 25 - Definizione	pag. 19
Art. 26 - Tipologie di intervento	pag. 20
Art. 27 - Interventi a carico del Consorzio	pag. 20

**TITOLO VIII**  
**CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO SOCIALE**

*DISPOSIZIONI GENERALI*

Art. 28 - Procedimento di erogazione dei contributi	pag. 21
Art. 29 - Disposizioni relative alla mancata restituzione	pag. 22
Art. 30 - Requisiti e modalità di estinzione del debito	pag. 23

*CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPO DI SOMME DI DENARO*

Art. 31 - Destinatari	pag. 23
Art. 32 - Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione dell'anticipo	pag. 24

*CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO QUALE EROGAZIONE DI SOMME  
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI*

Art. 33 - Destinatari	pag. 25
Art. 34 - Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione del prestito	pag. 25
Art. 35 - Motivi di esclusione	pag. 26

**TITOLO IX**  
**CONTRIBUTI EROGABILI CON CARATTERE DI URGENZA**

Art. 36 - Definizione e modalità di erogazione	pag. 26
--	---------

**TITOLO X**  
**CONTRIBUTI DI ACCESSO AI SERVIZI**

Art. 37 - Tipologia e Destinatari	pag. 27
Art. 38 - Modalità di ammissione, di calcolo del contributo	pag. 27
Art. 39 - Motivi di esclusione	pag. 27

**TITOLO XI**  
**CONTRIBUTI PER GLI AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI E DI MINORI DISABILI**

Art. 40 - Affidamenti a famiglie / persone - Modalità di calcolo dei contributi	pag. 28
Art. 41 - Affidamenti a Famiglie Comunità - Modalità di calcolo dei contributi	pag. 29
Art. 42 - Affidamenti a "rischio giuridico" e sostegno alle "adozioni difficili" - Modalità di calcolo dei contributi	pag. 30
Art. 43 - Norme per favorire gli affidamenti familiari e per l'accesso ad altri servizi pubblici	pag. 30

**TITOLO XII**  
**CONTRIBUTI per L’AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE, per  
L’AFFIDAMENTO “IN CONVIVENZA”, per  
L’AFFIDAMENTO “DI SUPPORTO” di ADULTI e di ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

Art. 44 - Definizione	pag. 30
Art. 45 - Destinatari	pag. 30
Art. 46 - Tipologie di affidamento	pag. 31
Art. 47 - Modalità di calcolo del contributo	pag. 31

**TITOLO XIII**  
**COMPARTECIPAZIONE al COSTO dei SERVIZI**

Art. 48 - Definizione	pag. 31
Art. 49 - Tipologie e modalità di calcolo	pag. 32
Art. 50 - Esenzioni	pag. 33

**TITOLO XIV**  
**INTEGRAZIONI RETTE in PRESIDI RESIDENZIALI di ADULTI DISABILI e**  
**DI ANZIANI NON-AUTOSUFFICIENTI**

Art. 51 - Definizione	pag. 33
Art. 52 - Destinatari	pag. 33
Art. 53 - Modalità di calcolo	pag. 34
Art. 54 - Motivi di esclusione	pag. 34

**TITOLO XV**  
**INTEGRAZIONI RETTE di ADULTI IN DIFFICOLTA' e di ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

Art. 55 - Definizione	pag. 35
Art. 56 - Destinatari	pag. 35
Art. 57 - Modalità di calcolo e di erogazione	pag. 35
Art. 58 - Motivi di esclusione	pag. 35

**TITOLO XVI**  
**SUSSIDI ASSISTENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI**

Art. 59 - Definizione	pag. 36
Art. 60 - Destinatari	pag. 36
Art. 61 - Finalità	pag. 37
Art. 62 - Procedure di attivazione	pag. 37
Art. 63 - Modalità di attuazione	pag. 38
Art. 64 - Motivi di esclusione	pag. 38

**TITOLO XVII**  
**ASPETTI PROCEDURALI**

Art. 65 - Procedure di accesso	pag. 38
Art. 66 - Adempimenti del Servizio Sociale	pag. 39
Art. 67 - Commissione Assistenza - composizione e compiti	pag. 40
Art. 68 - Procedura del contraddittorio	pag. 40
Art. 69 - Adozione del provvedimento finale	pag. 40
Art. 70 - Ricorsi	pag. 41
Art. 71 - Controlli	pag. 41
Art. 72 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel Regolamento	pag. 41

**TITOLO XVIII**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 73 - Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni	pag. 41
Art. 74 - Sospensione dell'applicazione	pag. 42
Art. 75 - Parziale applicazione	pag. 42
Art. 76 - Pubblicità del Regolamento	pag. 42
Art. 77 - Entrata in vigore	pag. 42

## **TITOLO I ASSISTENZA ECONOMICA**

### **Art. 1 – Definizione.**

1. Il Servizio di Assistenza Economica, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2004, rappresenta, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, una delle prestazioni essenziali per concorrere al perseguimento degli obiettivi di superamento delle carenze del reddito familiare e di contrasto della povertà. Consiste nell'erogazione di contributi economici e di anticipi e prestiti sociali, nonché nel pagamento o nell'integrazione di rette di ricovero.

2. Il sostegno economico ha natura assistenziale e non risarcitiva, assicurativa o previdenziale; non va intesa come un diritto acquisito e automatico né quale sostituto di reddito da lavoro o previdenziale, ma deve essere intesa come interesse legittimo; è indirizzata, in via privilegiata, alle situazioni individuate come multiproblematiche, nelle quali al bisogno squisitamente economico si associno condizioni di fragilità personali e disagi socio relazionali, di pregiudizio al perseguimento di un autonomo percorso di vita, nel quale la difficoltà economica rappresenti una delle variabili, non esclusiva né sufficiente; rappresenta un prerequisito per accedere alla valutazione della condizione di bisogno correlata all'incapacità di rispondervi autonomamente, per impedimenti di carattere personale, familiare o sociale che inibiscono l'autodeterminazione soggettiva e le capacità della persona di provvedere alla soddisfazione delle proprie esigenze, alla tutela dei propri diritti e al pieno esercizio di una cittadinanza attiva.

3. Gli interventi di Assistenza Economica non devono dunque intendersi sostitutivi di appropriati interventi da configurarsi nelle politiche attive del lavoro, qualora lo stato di bisogno derivi dalla mancanza di reddito conseguente a crisi economiche/occupazionali.

4. L'Assistenza Economica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/2004, rappresenta uno strumento a disposizione del Servizio Sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e con la sua famiglia, finalizzato a valorizzarne e potenziarne le risorse presenti, anche in collaborazione con le altre risorse presenti sul territorio. Nell'ambito del progetto viene definita la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.

5. Al fine di facilitare la prevenzione e il superamento delle situazioni di bisogno, limitando in tal modo la necessità di ricorso all'assistenza economica, il Consorzio attribuisce rilievo prioritario:

- a) all'integrazione dei propri interventi con le più generali politiche sociali attuate dalle Amministrazioni locali, promuovendo, nel rispetto delle rispettive competenze, forme di coordinamento e di collaborazione;
- b) alla cura dell'informazione e del sostegno del cittadino nell'accesso a tutti gli strumenti di prevenzione della povertà e di sostegno e integrazione del reddito, altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale.

6. Il Servizio sociale, in osservanza al principio di sussidiarietà, attua tutte le possibili modalità di collaborazione, di intesa e in sinergia con le Agenzie del privato sociale, le cui finalità siano rivolte alla promozione umana, al sostegno delle fasce deboli ed alla tutela della vita e della maternità.

### **Art. 2 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina:

- le tipologie e i destinatari delle prestazioni di assistenza economica;
- i requisiti di accesso e i motivi di esclusione;
- la procedura per la presentazione e per l'esame delle domande;
- le modalità di erogazione dei contributi e di effettuazione delle verifiche e dei controlli;
- le modalità di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

2. Per gli interventi di sostegno del reddito, il Con.I.S.A. utilizza i seguenti strumenti:
- a) Contributi di Mantenimento, erogati con il criterio del Minimo Vitale;
  - b) Contributi Personalizzati, erogati con il criterio del Minimo Vitale;
  - c) Contributi erogati con il criterio del Minimo Alimentare;
  - d) Contributi straordinari per esigenze specifiche;
  - e) Contributi a sostegno delle emergenze abitative
  - f) Contributi a titolo di anticipo o a titolo di prestito sociale;
  - g) Contributi di accesso ai Servizi;
  - h) Contributi per l'affidamento familiare di minori e di minori con disabilità;
  - i) Contributi per l'affidamento familiare residenziale, per l'affidamento "in convivenza", per l'affidamento "di supporto" di adulti e di anziani autosufficienti;
  - j) Integrazioni rette in presidi residenziali di adulti con disabilità e di anziani non-autosufficienti;
  - k) Integrazioni rette di adulti in difficoltà e di anziani autosufficienti;
  - l) Contributi erogati con carattere di urgenza;
  - m) Sussidi assistenziali per la realizzazione di progetti personalizzati.

### **Art. 3 – Destinatari**

1. Ai sensi della L.R. 1/2004 art. 22 comma 2, possono fruire delle prestazioni di assistenza economica i cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nei Comuni che aderiscono al Con.I.S.A., che versano in stato di bisogno e che pertanto siano incapaci di provvedere autonomamente a se stessi e al proprio nucleo familiare.

2. Possono beneficiare delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente regolamento:

- a) i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio. I cittadini stranieri non appartenenti ad un paese dell'Unione Europea devono avere una regolare carta di soggiorno od un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura od avere depositato istanza per il rinnovo dello stesso;
- b) i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei Comuni del Consorzio, anche non residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria;
- c) i cittadini stranieri - anche non residenti - che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente: *minori, donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui devono provvedere, persone inserite nei programmi di protezione sociale, accolte in Italia per motivi umanitari, richiedenti asilo;*
- d) i cittadini italiani residenti in altro Comune - temporaneamente domiciliati in un Comune del Consorzio - che necessitano di prestazioni economiche non differibili esclusivamente per ragioni di urgenza. Gli oneri relativi gravano sul Comune di residenza;
- e) i cittadini italiani, i cosiddetti senza fissa dimora, che non risultano iscritti presso alcuna anagrafe comunale, purché lo stato di bisogno sia insorto quando dimoravano in uno dei Comuni del Consorzio;
- f) i cittadini emigrati che rientrino definitivamente nel territorio piemontese: per tali cittadini si fa riferimento alla l.r. 1/87.

3. Sono, invece, esclusi dal beneficio delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente regolamento:

- a) i cittadini stranieri con permessi di soggiorno concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche in quanto tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente;
- b) tutti gli studenti iscritti ai corsi universitari, post-universitari od equiparati.

4. Le prestazioni economiche sono erogate ad integrazione delle eventuali misure di contrasto alla povertà o di altre forme di integrazione del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici, in

particolare dai Comuni di residenza. Il richiedente dovrà dichiarare di avere prioritariamente espletato le procedure per usufruire delle suddette misure, comprese le eventuali agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi previste dalla normativa vigente e dovrà altresì dichiarare tutti i benefici goduti. Qualora tali benefici siano assegnati quando il richiedente già usufruisce delle prestazioni del Consorzio, dovrà darne comunicazione per iscritto, entro 15 giorni da quando ne viene a conoscenza, al Consorzio stesso, il quale rideterminerà l'entità del contributo di propria competenza.

5. Il Consorzio si riserva, nell'ottica del principio di reciprocità, di vincolare l'erogazione del contributo alla disponibilità dei beneficiari di cui agli articoli 11, 14, 18 e 22, a:

- a. svolgere attività solidaristiche di utilità sociale a beneficio della comunità locale a titolo volontario, anche a supporto di Associazioni di Volontariato;
- b. partecipare ad attività o progetti che abbiano come finalità la "cura della comunità", che il Comune di residenza, anche in collaborazione con Associazioni del territorio, intenda promuovere, rendendosi in tal modo co-promotori del superamento della propria situazione di disagio attraverso la messa a disposizione della comunità locale del proprio tempo, delle proprie competenze e risorse.

I richiedenti che non accetteranno tali vincoli perderanno il diritto alla prestazione.

6. Sono fatti salvi i doveri di assistenza previsti dalla legge a favore dei cittadini di origine piemontese per nascita o residenza, emigrati all'estero, che rientrino definitivamente in Piemonte e si trovino in condizioni di bisogno, secondo il disposto dell'art. 10 della L.R. n. 1 del 9/01/1987 "Interventi regionali in materia di movimenti migratori" e dei programmi attuativi annuali di tale legge.

#### **Art. 4 - Requisiti generali di accesso**

1. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare.

2. Ai fini della quantificazione del reddito familiare e per valutare i requisiti di accesso alle prestazioni, si considerano, di norma, le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, del nucleo familiare così composto:

- a) il richiedente la prestazione e i componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di uno dei componenti del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- c) altri componenti di fatto del nucleo, conviventi con il richiedente la prestazione, anche se non iscritti nella scheda anagrafica.

3. Possono beneficiare dei contributi economici descritti nel presente regolamento solo gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

4. I contributi economici elencati nell'articolo 2, comma 2, ad eccezione dei punti j) e k), non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o socio sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario, per un massimo di tre mesi eventualmente rinnovabili una sola volta, mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola prima del ricovero o nel caso la prestazione economica sia volta ad assicurare il soddisfacimento di esigenze personali dell'ospite, non altrimenti risolvibili. Non sono incluse in tali tipologie di inserimenti

residenziali le “convivenze guidate”, i “gruppi appartamento” o altre assimilabili, in quanto trattasi strutture socio-assistenziali orientate ad un percorso di autonomia.

5. Il Consorzio si impegna a garantire il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente minore o disabile, se privo di redditi, di vivere autonomamente. L'entità di tale sostegno sarà rapportata alle caratteristiche anagrafiche, socio-economiche e sanitarie del beneficiario.

### **Art. 5 - Determinazione del reddito.**

1. Il reddito del nucleo familiare, come definito nell'art. 4 comma 2, è costituito dal complesso delle entrate percepite dai suoi componenti, dichiarate e verificate al momento della presentazione della domanda e perduranti nel periodo di erogazione del contributo, al netto delle imposizioni fiscali e contributive.

2. Nel caso di nuclei di provenienza extracomunitaria non si conteggiano, ai fini della composizione del nucleo familiare e del calcolo del relativo contributo, altri componenti (anche se facenti parte dello stato di famiglia) che abbiano ottenuto il ricongiungimento.

Nei casi di ricongiungimento di coniugi e/o figli minori tale limitazione si applica solo nei due anni successivi alla data del ricongiungimento stesso.

3. Alla formazione del reddito del nucleo familiare concorrono esemplificativamente le seguenti entrate:

- a) i redditi provenienti da lavoro dipendente o autonomo, anche se svolti saltuariamente e non documentabili ai fini fiscali;
- b) le pensioni di vecchiaia, di reversibilità, di invalidità, le indennità, le rendite assistenziali, le rendite INAIL e gli importi che il richiedente o un componente del nucleo ha titolo a ricevere, anche se non ancora erogate al momento della richiesta;
- c) l'Indennità di Accompagnamento, l'indennità di comunicazione, l'Assegno di Frequenza e le indennità per cecità parziale e assoluta, qualora non ne vengano dimostrati l'effettivo utilizzo a fini assistenziali, producendo idonea documentazione e ogni altra somma percepita, anche se esente da imposizione fiscale (art. 5 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011);
- d) il valore dei beni mobili registrati e le seguenti componenti del patrimonio: disponibilità, anche derivanti da risarcimenti assicurativi o indennizzi, di somme liquide, depositi e conti correnti bancari e postali, depositi amministrati bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi collettivi di risparmio, partecipazioni in società, masse patrimoniali costituite da somme in denaro affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 415/96, altri strumenti e rapporti finanziari, contratti di assicurazione sulla vita misti ed a capitalizzazione. I patrimoni possono anche trovare sede all'estero e far capo a società estere;
- e) i proventi da locazioni;
- f) i contributi economici erogati da altri Enti ed Associazioni, pubblici e/o privati, per analoghe finalità (esemplificativamente, per il tramite dei Comuni: contributi alla locazione, borse di studio, assegni al nucleo, assegni di maternità);
- g) le provvidenze economiche percepite a sostegno del reddito, le indennità di disoccupazione, gli ammortizzatori sociali;
- h) gli assegni familiari, gli emolumenti e gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Si dà atto che, in attesa dell'emanazione di specifica legislazione statale o regionale che regolamenti la materia, l'eventuale contribuzione degli obbligati agli alimenti o la loro compartecipazione ai costi che il servizio sostiene per l'assistenza del familiare

maggioranne, può derivare o da volontaria assunzione di tale onere e quindi da un accordo convenzionale tra le parti o da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- i) gli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria; in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge separato o divorziato, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, è possibile erogare i contributi soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti (gratuito patrocinio);
- i) ogni altro bene mobile o frutto civile percepito a qualunque titolo.

4. Vanno computate, al fine della determinazione del reddito, le trattenute indicate in busta paga/pensioni relative a finanziamenti e/o cessione del quinto, nonché altre forme di finanziamento volontario, a prescindere dalla finalità per cui è stato richiesto, salvo spese derivanti da problematiche di natura sanitarie non rimborsabili dal SSN debitamente documentate.

5. Il cittadino richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento, dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni previste dalla normativa vigente.

A tal fine sarà cura del Servizio Sociale fornire adeguata informazione ai potenziali beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno; in ogni caso i contributi economici consortili potranno esclusivamente essere integrativi di quanto già percepito, per le medesime finalità.

6. Ai sensi del D. Lgs. 03/05/2000 n. 130, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrassessantacinquenni la cui autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla Azienda Sanitaria Locale, viene evidenziata la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

## **Art. 6 - Motivazioni generali di esclusione**

1. Non possono beneficiare dei contributi economici di cui al presente regolamento le persone e/o i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) situazione reddituale pari o superiore al valore dell'importo complessivo previsto per ogni tipologia di contribuzione;
- b) presenza di un componente titolare di diritti di proprietà piena o nuda, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari, **compresa l'abitazione principale**, ubicati in qualunque località e classificati nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11, e/o terreni edificabili classificati con il codice TE, a prescindere dal loro valore catastale;
- c) presenza di un componente titolare di diritti di proprietà piena o nuda, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, **purchè non adibiti ad abitazione principale**, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6, D/7, D/8, D/9.

Le categorie catastali di cui alle lettere b) e c) possono essere suscettibili di adeguamenti derivanti dagli eventuali riordini dei valori catastali;

- d) proprietà, possesso o disponibilità non occasionale, di uno o più beni mobili registrati. I contributi non possono essere erogati se il nucleo è proprietario, possessore o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, che sia stato immatricolato nei tre anni precedenti la richiesta di contributo e/o abbia un valore di mercato superiore a € 8.000,00. Tali limiti non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie certificate o per il periodo in cui è soggetto a

- fermo amministrativo o sequestro / pignoramento in presenza di provvedimento dell'autorità giudiziaria, o in casi particolari su proposta motivata del servizio sociale;
- e) aver ricevuto o effettuato, negli ultimi 5 anni, alienazioni, donazioni di beni immobili o di diritti reali su di essi, nonché di beni mobili registrati e masse patrimoniali;
  - f) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
  - g) mancata messa in atto di comportamenti di ricerca attiva del lavoro da parte dei componenti abili, quali l'iscrizione al Centro per l'Impiego o ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di lavoro;
  - h) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale, e mancata attivazione e partecipazione a progetti di avvio al lavoro proposti dal Servizio Sociale, dai Comuni, dal Centro per l'Impiego, dalla Comunità Montana;
  - i) mancanza di collaborazione o non ottemperanza, da parte dei componenti del nucleo, agli impegni previsti nel progetto individualizzato concordato con il Servizio Sociale (Patto di servizio di cui all'art. 8 – comma 2);
  - j) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo;
  - k) mancata disponibilità ad aderire ad iniziative di pubblica utilità, o a progetti di "cura della Comunità", anche a supporto di Associazioni di Volontariato, proposte dal Consorzio e/o dai Comuni, così come previsto dall'art. 3 c. 5;
  - l) presenza di componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che abbiano intrapreso tale attività da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dagli interventi di Assistenza economica qualora i richiedenti: siano sottoposti a procedure fallimentari o similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano; comprovino una temporanea sospensione dell'attività per motivi di salute e siano contestualmente privi di copertura assicurativa (tale deroga opera per un massimo di sei mesi);
  - m) possesso di disponibilità liquide, depositi, titoli, partecipazioni societarie, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per valori superiori agli importi definiti rispetto alle diverse tipologie di intervento;
  - n) posizione di insolvenza nei confronti del Consorzio a qualunque titolo, in particolare, esemplificativamente: mancata restituzione di contributi economici percepiti a titolo di anticipo o di prestito sociale, mancata restituzione di contributi percepiti indebitamente o impropriamente a seguito di dichiarazioni omissive o comunque non corrispondenti al vero, mancato versamento della compartecipazione, se dovuta; in ogni caso la causa ostativa ha efficacia fino all'avvenuta restituzione di quanto dovuto.  
E' fatta salva l'emanazione dei provvedimenti dirigenziali di sospensione o di estinzione del debito;
  - o) mancato mantenimento da parte dell'ex coniuge, fatto salvo il caso in cui si dimostri di aver messo in atto tutte le procedure legali per esigerne il diritto;
  - p) verifica di un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata (automobile, tv a pagamento, viaggi frequenti, cellulari, beni superflui...);
  - q) mancata presentazione delle domande per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito nonché delle agevolazioni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, bonus energia elettrica, acqua e gas, fondo sociale regionale per la riduzione della morosità incolpevole in ragione della situazione economica del nucleo per gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale, riconoscimento dell'invalidità, social card, bonus bebè, ecc.). Tale mancata attivazione costituisce motivo di esclusione per interventi con analoga finalità da parte del Consorzio;
  - r) rifiuto di proposte volte alla riduzione di spese fisse, quali quelle del canone di locazione, attraverso assegnazione di alloggi di edilizia sociale o convenzionata, cambi di alloggi, ecc..

- s) dichiarazioni mendaci o gravi omissioni rilevate nelle precedenti domande;
- t) mancata tempestiva comunicazione al Servizio Sociale di competenza, di qualsiasi variazione reddituale e/o della composizione del nucleo familiare;
- u) essere straniero con permesso di soggiorno rilasciato per ricongiungimento familiare sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente o da altri componenti il nucleo familiare (vedi art. 5 – comma 2);
- v) utilizzo del contributo ricevuto non conforme alle finalità per le quali era stato erogato.

2. Non sono previsti contributi a estinzione totale o parziale di obbligazioni in essere con soggetti privati o altri Enti Pubblici o per la cui estinzione è possibile accedere ad altri tipi di agevolazioni (es. tassa rifiuti, affitti ATC, ecc).

3. Il cittadino la cui richiesta è stata negata per uno dei motivi sopra elencati, può ripresentare domanda, nel caso in cui siano cessati i motivi di esclusione (ad eccezione delle fattispecie previste nei punti s), t), u) v).

Il cittadino che abbia ottenuto un contributo non dovuto, ovvero in misura superiore a quanto spettante, a causa di dichiarazioni false, reticenti o fraudolente, oltre a dover rifondere l'ente del danno subito non potrà ripresentare domanda, fatte salve le conseguenze di natura penale.

4. Nei casi di cui ai punti f), g), h), i), j), k) la domanda può essere ripresentata dopo un tempo minimo di 1 anno previa dimostrazione, da parte dell'interessato, di aver messo in atto concrete azioni volte al superamento dello stato di bisogno.

#### **Art. 7 – Situazioni particolari**

1. I contributi possono essere erogati, anziché al richiedente, a un componente del nucleo che offra le maggiori garanzie del loro corretto utilizzo a vantaggio del/i beneficiario/i, ovvero a terzi individuati dal Servizio Sociale.

2. Alle persone la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno è stata deferita al Consorzio, potranno essere erogati contributi a titolo di anticipo, per il periodo necessario:

- all'acquisizione da parte del Giudice Tutelare delle autorizzazioni di spesa;
- all'acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni.

In seguito a tali acquisizioni, si procederà al rimborso al Con.I.S.A. delle somme erogate.

3. Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non sarebbe possibile attivare interventi osservando i criteri definiti nel presente regolamento; in parziale deroga alle esclusioni indicate al precedente articolo, possono essere concessi ed erogati eventuali contributi economici o prestazioni, unicamente qualora si rendano necessari interventi indifferibili od urgenti e perduri lo stato di bisogno con il rischio di gravi pregiudizi o qualora condizioni di salute, opportunamente documentate, non abbiano consentito di adempiere agli impegni assunti. Nel caso di cui al comma 1 lettera n) dell'art. 6 (posizione di insolvenza) la concessione di contributi di cui al presente comma non comporta rinuncia al credito e il Consorzio ne riprenderà le procedure di recupero non appena venuta meno la situazione di grave pregiudizio.

#### **Art. 8 – Modalità di erogazione, verifiche e controlli**

1. La domanda di contributo economico è presentata dal cittadino al Servizio sociale competente per territorio, in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo beneficiario, o in base al domicilio nel caso di necessità improrogabili ed urgenti.

2. Il cittadino che presenta la domanda è tenuto a compilare in tutte le parti la modulistica/autocertificazione e a sottoscrivere una liberatoria (informativa privacy) che autorizzi il

Consorzio ad acquisire tutte le informazioni utili alla definizione della pratica. La domanda deve essere supportata da tutta la documentazione utile all'istruttoria e non reperibile direttamente presso banche - dati accessibili, fatte salve le norme relative all'autocertificazione. Tutti i componenti del nucleo abili al lavoro, che dichiarino assenza di reddito, devono presentarsi al colloquio con l'Assistente Sociale e devono dare adesione formale al progetto concordato con il Servizio Sociale, attraverso la sottoscrizione di un "Patto di Servizio" da cui si evincano gli impegni che il richiedente intende assumere.

3. I Servizi consortili sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti anche tramite contatti diretti con il Comune di residenza del richiedente, con altri Uffici Pubblici (es. Centro per l'Impiego) e attraverso possibili accertamenti e/o indagini effettuati dalla Polizia Municipale in merito all'esistenza di eventuali condizioni ostative alla concessione del contributo.

Possono inoltre avvalersi, per l'accertamento della situazione reddituale e patrimoniale del richiedente, della collaborazione della Guardia di Finanza; ulteriori elementi di verifica possono derivare dai controlli effettuabili per l'accertamento dell'ISEE, nonché attraverso l'accesso ad apposite banche dati (es. SIATEL, INPS, SISTER ecc.)

4. E' fatto obbligo agli operatori del Servizio Sociale - nel corso dell'istruttoria delle domande di contributo economico – compiere un'attenta valutazione della situazione sociale complessiva dell'utente, acquisendo tutti gli elementi utili alla definizione della tipologia e dell'entità del contributo. Al fine di verificare l'effettiva condizione di bisogno e predisporre un piano di lavoro che consenta di individuare obiettivi raggiungibili, condivisi con la persona interessata, nonché di indicare i tempi per la verifica, l'Assistente Sociale utilizzerà i propri strumenti professionali quali colloqui, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio. A seconda della tipologia, la domanda dovrà essere necessariamente corredata dal "contratto" concordato e sottoscritto con il/i beneficiario/i.

5. L'iter procedurale della domanda ha la durata massima di 90 giorni di calendario dalla data di consegna della domanda, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata la comunicazione di assegnazione del contributo, ovvero quella di avvio del procedimento del contraddittorio ai sensi della L. 15/2005, ovvero quella di sospensione della procedura e delle relative motivazioni. L'eventuale comunicazione di diniego verrà inviata una volta conclusa la procedura di contraddittorio.

6. Il richiedente deve comunicare per iscritto al Servizio Sociale – entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario.

7. Tutti i nuovi contributi decorrono dal mese successivo a quello in cui il cittadino ha presentato la richiesta completa di tutta la documentazione; le eventuali richieste di rinnovo del contributo devono essere presentate al massimo entro un mese dalla data di scadenza; in caso contrario decorreranno anch'esse dal mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda.

## TITOLO II MINIMO VITALE

### Art. 9 – Definizione

1. Il Minimo Vitale (M.V.) rappresenta:
  - a) il livello economico minimo di soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita del richiedente e del suo nucleo familiare, legato alla sussistenza, al contesto abitativo, alla cura della persona, all'inserimento lavorativo e sociale ed alla vita di relazione;
  - b) il parametro di riferimento per valutare il diritto all'accesso e per definire il calcolo dei "Contributi di Mantenimento";
  - c) il parametro di riferimento per valutare il diritto all'accesso e per definire il calcolo dei "Contributi Personalizzati" e dei "Contributi di Accesso ai Servizi".

### Art. 10 - Calcolo del Minimo Vitale

1. Il Minimo Vitale individuale corrisponde all'importo del minimo pensionistico INPS per i lavoratori che abbiano versato fino a 780 contributi previdenziali e come tale viene aggiornato annualmente.
2. Il Minimo Vitale familiare è calcolato attraverso l'attribuzione di quote percentuali del minimo pensionistico INPS differenti per ogni componente il nucleo, con le seguenti modalità:

persona singola o intestatario scheda anagrafica	100% dell'importo del minimo pensionistico INPS
coniuge o partner convivente	60%
figli, adulti o minori, o altri familiari conviventi	30%
familiare convivente titolare di Indennità di Accompagnamento o portatore di handicap con connotazione di gravità	80%

## TITOLO III CONTRIBUTI di MANTENIMENTO (C.d.M.)

### Art. 11 - Destinatari

1. Possono fruire del C.d.M. le persone che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:
  - a) persone che abbiano compiuto i 70 anni;
  - b) persone invalide al 100%, titolari di Indennità di Accompagnamento o portatrici di handicap con connotazione di gravità;
  - c) persone cieche, sorde, ovvero con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio), invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa dal 75% al 100% (senza gravità);
  - d) persone in età compresa, di norma, fra i 50 ed i 69 anni, che presentano difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, che praticano modalità di comportamento proprie di gruppi marginali e che vivono in croniche e non risolvibili condizioni di emarginazione (es. assenza di una dimora stabile, assenza di sostegno parentale, condizioni di solitudine e di isolamento ambientale ecc.);

- e) invalidi gravi, in attesa di verbale definitivo, la cui condizione di gravità deve essere attestata dal proprio Medico di Medicina Generale o da altra documentazione specialistica rilasciata da un Servizio Sanitario pubblico;
- f) persone in tutela, curatela o amministrazione di sostegno deferita al Consorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, qualora se ne ravvisi la necessità.

### **Art. 12 - Modalità di calcolo e di erogazione**

1. Il calcolo del C.d.M. mensile si effettua sommando le quote di Minimo Vitale corrispondenti ai soli componenti il nucleo familiare avente titolo a beneficiare del C.d.M. ai sensi del precedente articolo, cui si sommano le quote relative ai figli minori a carico.

2. A tale somma si può aggiungere il costo del mutuo per l'acquisto della casa di prima abitazione o del canone di affitto, solo nei casi in cui essi risultino regolarmente pagati fino ai 2 mesi precedenti, calcolati **in misura del 50%** e fino ad un importo massimo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

E' obbligatorio tener conto della possibile ricezione dei contributi a sostegno della locazione previsti dalla Regione Piemonte, che potranno comportare rideterminazioni dell'entità del contributo a conguaglio.

L'importo dell'affitto o mutuo così determinato, verrà conteggiato in proporzione al numero di componenti aventi diritto al C.d.M.

Non viene conteggiato il canone di affitto per i cittadini che risiedono in alloggi di edilizia sociale o comunali con canone agevolato.

Il canone di locazione è considerato al netto dell'ultimo contributo che è stato percepito quale "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui alla Legge 431/98, diviso per dodici mensilità.

Non possono essere conteggiate le spese o gli importi relativi a impegni di pagamento per sanare le pregresse morosità.

Non possono essere in alcun modo conteggiate le spese relative all'affitto qualora le persone aventi diritto non abbiano presentato richiesta di Fondo Sociale Regionale e/o Sostegno alla locazione.

3. Il C.d.M. ha, di norma, carattere continuativo. L'erogazione è subordinata alla presentazione di richiesta semestrale, a gennaio e luglio, da parte dell'interessato ed alla verifica della persistenza delle condizioni di accesso.

Il C.d.M. è revocato o modificato in caso di variazione delle condizioni socio-economiche o di vita del beneficiario e dei suoi familiari.

4. L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il C.d.M. personale o familiare, calcolato con le modalità indicate nei commi precedenti, ed il reddito mensile del nucleo, come determinato ai sensi dell'art. 5 e tenendo conto delle tipologie dei destinatari (di cui all'art. 11):

- a) Ultrasessantenni: l'importo del contributo, in presenza di familiari che volontariamente supportano economicamente il nucleo, può essere abbattuto fino ad un massimo del 50%, in base alla valutazione professionale dell'assistente sociale;
- b) Invalidi 100% con connotazione di gravità: il contributo viene erogato in misura intera, tenendo conto, nel conteggio anche della quota relativa ad altro componente adulto convivente qualora la sua presenza continua sia indispensabile ai fini di garantirne l'assistenza personale, purché non beneficino di altri interventi aventi la medesima finalità (es. assegno di cura, affido intrafamigliare, "Vita Indipendente", congedo parentale, ecc...);
- c) Invalidi 75% - 100% (senza gravità): l'importo del contributo viene abbattuto del 30% rispetto a quanto risultante dalla Tabella di cui all'art. 10 comma 2; tale riduzione può non essere applicata, previa valutazione motivata dell'assistente sociale, nel caso di persone sole senza possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro;

- d) 50 – 69 anni: il contributo non potrà essere superiore al 70% delle relative quote di M.V. di riferimento e verrà quantificato in coerenza al più complessivo progetto di sostegno elaborato dal Servizio sociale;
- e) Invalidi gravi in attesa di verbale definitivo: il contributo viene abbattuto del 30% fino al ricevimento del verbale definitivo.

### **Art. 13 - Motivi di esclusione**

1. Non possono beneficiare del Contributo di Mantenimento le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione di all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di risparmi in contanti, di depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore ad € 3.000,00 per un componente, aumentato di € 1.000,00 per ogni altro membro del nucleo;
- c) mancata adesione a progetti di utilità sociale di cui al punto 5 dell'art. 3, qualora richiesta.

## **TITOLO IV CONTRIBUTI PERSONALIZZATI (C.P.)**

### **Art. 14 - Destinatari**

1. I Contributi Personalizzati sono finalizzati a sostenere, temporaneamente, persone e nuclei familiari, non rientranti nelle casistiche indicate nell'art. 11, che si trovino in situazioni personali e familiari multiproblematiche e di disagio e per le quali il sostegno economico rientri in un più complessivo e concordato progetto di aiuto, teso al raggiungimento dell'autonomia.

Sono rivolti in particolare ai seguenti destinatari:

- a) donne nubili o sole, in stato di gravidanza, prive di sostegni familiari e parentali e alle quali ragioni di carattere prevalentemente economico impediscano di affrontare una maternità serena e responsabile;
- b) nuclei orfanili;
- c) madri nubili e famiglie monoparentali con figli minori a carico e/o con figli maggiorenni, impegnati in attività scolastiche, per i quali si ravvisi l'opportunità di un sostegno economico volto al completamento del ciclo di studi, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di formazione professionale.  
Il sostegno economico, per le tipologie b) e c) può essere erogato nel primo anno successivo agli eventi critici quali, esemplificativamente, la vedovanza, la separazione legale o l'allontanamento dalla famiglia, se siano accertate condizioni di indigenza e l'assenza di sostegni economici parentali;
- d) giovani in età compresa tra i 18 ed i 21 anni, già in carico al Servizio Sociale in quanto beneficiari di interventi di inserimento residenziale, privi di una rete familiare di supporto, per i quali sia stato avviato un concreto e verificabile percorso finalizzato all'autonomia personale;
- e) nuclei con minori, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, o che vivano situazioni di grave disagio economico, ambientale e relazionale per la cui risoluzione si rivelino insufficienti gli interventi economici disposti secondo il criterio del Minimo Alimentare, e per i quali il sostegno economico rientri in uno specifico e particolareggiato progetto di sostegno e/o di valutazione delle capacità genitoriali, solitamente condiviso anche con altri servizi;
- f) vittime di reati e loro familiari, privi di sostegni economici;
- g) famiglie di detenuti nel primo semestre di detenzione del capofamiglia o dell'unico componente portatore di reddito;
- h) ex-detenuti, nel semestre successivo alla scarcerazione.

## **Art. 15 - Modalità di calcolo e di erogazione**

1. L'entità mensile del contributo è pari alla differenza fra il C.P., calcolato con le modalità di cui all'art. 12 e il reddito personale o familiare. Il C.d.A. provvede a determinare, annualmente, una cifra massima erogabile.

2. Il C.P. è calcolato con le modalità indicate nell'art. 12 ma è quantificato in misura variabile rispetto all'importo ottenuto attraverso il calcolo di cui al precedente comma, in base alle indicazioni del complessivo progetto di intervento, con il quale deve essere coerente.

3. La durata del contributo è vincolata alle condizioni previste nel "contratto" stipulato con il beneficiario, che deve essere redatto in forma scritta ed inviato alla Commissione Assistenza, di cui all'art. 67 del presente Regolamento, unitamente alla proposta economica; è fatto obbligo al Servizio Sociale verificare la situazione almeno trimestralmente e trasmettere alla Commissione stessa l'esito di tale verifica.

L'erogazione del Contributo Personalizzato può avvenire per un periodo massimo di 18 mesi ma può essere conteggiato in misura del 100% per un massimo di 12 mesi.

In caso di erogazione del contributo al 100% non potranno, contestualmente, essere erogati altri tipi di contributi.

4. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato del 30%, tranne nelle situazioni in cui ne risulti evidente lo stato di povertà. Tale stato di povertà si evidenzia da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal richiedente l'intervento, suffragato, ove possibile, da elementi forniti dal Servizio Sociale derivanti da conoscenza diretta o da informazioni acquisite.

5. Eventuali deroghe possono essere motivate dal verificarsi di particolari eventi nella situazione economica e di vita del titolare o del suo nucleo, opportunamente vagliate e proposte dal Servizio sociale.

## **Art. 16 - Motivi di esclusione**

1. Non possono beneficiare dei Contributi Personalizzati le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di risparmi in contanti, depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie, in misura pari o superiore all'importo mensile del contributo da erogarsi;
- c) mancata adesione a progetti di utilità sociale di cui al punto 5 dell'art. 3, qualora richiesta.

## **TITOLO V**

### **CONTRIBUTI EROGATI CON IL CRITERIO DEL MINIMO ALIMENTARE (M.A.)**

#### **Art. 17 - Definizione e determinazione**

1. Il contributo erogato con il criterio del Minimo Alimentare è volto al soddisfacimento delle esigenze di sussistenza e, parzialmente, di quelle abitative, delle persone e delle famiglie che vivono situazioni di particolare indigenza, ma i cui componenti siano abili al lavoro.

2. La determinazione del M.A. è effettuata attribuendo, ad ogni componente del nucleo familiare, una quota pro-capite della medesima entità, determinata annualmente dal C.d.A., ed è il risultato della somma di tali quote individuali; tale somma non può comunque superare il massimale stabilito annualmente dal C.d.A.

3. Nel calcolo può essere conteggiata una quota parte dell'eventuale canone di affitto nella misura del 20% e comunque fino ad un massimale stabilito annualmente dal C.d.A., solo nei casi in cui non sia presente una morosità superiore a 3 mesi e il nucleo non risieda in alloggi di edilizia sociale o comunali con canone agevolato.

#### **Art. 18 - Destinatari**

1. Persone o nuclei familiari che si trovino in temporanea difficoltà economica, in condizioni di bisogno e di disagio, ma dotati di risorse personali sufficienti alla ripresa della propria autonomia.
2. Persone inserite in programmi di recupero e di reinserimento sociale temporaneamente incompatibili con lo svolgimento di attività lavorative, qualora l'intervento economico rientri in un progetto riabilitativo predisposto con gli operatori dei Servizi competenti (es. Ser.T e Psichiatria), in coerenza alle intese contenute negli eventuali protocolli di collaborazione.

#### **Art. 19 - Modalità di calcolo e di erogazione**

1. L'entità del contributo integrativo del M.A. è pari alla differenza fra l'importo del M.A. personale o familiare ed il reddito della persona o del nucleo.
2. Per i beneficiari di cui al comma 2. dell'art. precedente, l'entità del contributo, fatti salvi i massimali stabiliti annualmente dal C.d.A., è rapportata alle finalità progettuali.
3. Il contributo è erogabile nelle seguenti forme:
  - a) in denaro;
  - b) attraverso buoni-acquisto spendibili presso esercizi commerciali preventivamente individuati;
  - c) attraverso strumenti quali il "ticket service", da utilizzarsi come titolo di pagamento per l'acquisto di prodotti (alimentari, igiene, abbigliamento ecc.) presso la rete di esercizi convenzionati.
4. Se richiesto, il beneficiario è tenuto a documentare il corretto utilizzo del contributo, pena la sua interruzione o la non accoglienza di nuove istanze per finalità analoghe.
5. Qualora il richiedente dichiari la completa assenza di reddito, il Servizio Sociale è tenuto ad approfondire la situazione economica pregressa e, qualora tale condizione perduri nel tempo, il Servizio stesso è tenuto altresì ad appurare le reali condizioni di vita, anche attraverso una visita domiciliare, nonché l'esistenza di eventuali canali informali di sussistenza.
6. Il contributo di M.A. è erogabile, al massimo, per tre mesi nell'arco dell'anno e può essere prorogabile, per un massimo di altri tre mesi, in situazioni di particolare gravità sociale, debitamente motivate dal Servizio sociale di competenza.
7. Il contributo di M.A. può essere erogato per un massimo di due annualità consecutive; decorsi 12 mesi dall'ultima erogazione, l'interessato potrà presentare nuova istanza.
8. In presenza di ascendenti e/o discendenti il contributo viene decurtato del 30%, tranne nelle situazioni in cui ne risulti evidente lo stato di povertà. Tale stato di povertà si evidenzia da una dichiarazione sostitutiva rilasciata dal richiedente l'intervento suffragata, ove possibile, da elementi forniti dal Servizio Sociale derivanti da conoscenza diretta o da informazioni acquisite.

## **Art. 20 - Motivi di esclusione**

1. Non possono beneficiare dei Contributi integrativi del M.A. le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di risparmi in contanti, depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore al contributo richiesto;
- c) Mancata adesione a progetti di utilità sociale di cui al punto 5 dell'art. 3, qualora richiesta.

## **TITOLO VI CONTRIBUTI STRAORDINARI**

### **Art. 21 - Definizione**

1. I Contributi straordinari per esigenze specifiche mirano a fronteggiare situazioni di emergenza, eventi eccezionali o necessità particolari che i beneficiari non possono affrontare senza un adeguato sostegno o che consentano di dare attuazione ad uno specifico progetto di intervento.

### **Art. 22 - Destinatari**

1. Persone o nuclei familiari che vivono situazioni di bisogno gravi ed eccezionali, strettamente connesse a particolari esigenze di vita e/o di salute.

### **Art. 23 - Modalità di calcolo e di erogazione**

1. L'importo economico del Contributo Straordinario per esigenze specifiche è subordinato all'accertamento della sua efficacia ed insostituibilità per il superamento della situazione di difficoltà, previa valutazione della situazione economica e familiare del richiedente; la proposta economica dovrà pertanto evidenziare le specifiche finalità del contributo e la potenziale efficacia nel superamento delle difficoltà rilevate.

2. Possono beneficiare di un contributo straordinario le persone o i nuclei con un reddito familiare pari o inferiore al Minimo Vitale, conteggiato tenendo conto dell'affitto o mutuo in misura intera (fino ad un importo massimo di € 450,00).

3. Il contributo straordinario, di importo non superiore ad € 500,00, ha carattere una-tantum, ed è erogabile al massimo per due volte nell'arco di un anno; per anno non si intende quello solare bensì l'arco temporale che decorre dall'erogazione del primo contributo di ciascun anno. Per la concessione del secondo contributo devono decorrere almeno 3 mesi dall'erogazione del primo.

4. Per gli utenti che abbiano beneficiato, nei due anni precedenti a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, o che stiano beneficiando di contributi economici diversi da quelli straordinari (esclusi gli anticipi), il contributo straordinario può coprire fino ad un massimo del 70% della spesa da sostenere.

5. Per i contributi straordinari relativi alle spese di riscaldamento occorre obbligatoriamente produrre preventivo della spesa presunta per la stagione invernale o, in alternativa ove possibile, il consuntivo della stagione precedente; il contributo erogato potrà al massimo coprire il 40% della spesa complessiva, fatto salvo il massimale di € 500,00 e sarà erogato una sola volta per stagione.

6. Il beneficiario è tenuto a documentarne il corretto utilizzo del contributo con produzioni di ricevute in originale, pena l'esclusione da future erogazioni.

7. La verifica, da parte del Servizio sociale, dell'esistenza di una rete familiare in grado di intervenire a sostegno del bisogno evidenziato, rappresenta condizione essenziale per la valutazione del titolo all'intervento e della sua connessa quantificazione economica.

8. Il Servizio Sociale deve altresì verificare l'esistenza di erogazioni da parte di altri Enti pubblici/Associazioni di contributi per analoghe finalità; in caso positivo l'entità del contributo ricevuto verrà decurtata dal massimale erogabile, o può rappresentare motivo di esclusione.

9. Su richiesta del Servizio Sociale è possibile derogare dalle disposizioni di cui al presente articolo, qualora il contributo debba essere erogato a favore di minori già beneficiari di specifici e articolati progetti di intervento o risulti palesemente risolutivo della situazione; in tal caso, non potranno più essere erogati contributi straordinari per la medesima finalità.

10. Qualora il richiedente dichiari la completa assenza di reddito, il Servizio Sociale è tenuto ad approfondire la situazione economica pregressa e, qualora tale condizione perduri nel tempo, il Servizio stesso è tenuto altresì ad appurare le reali condizioni di vita, anche attraverso una visita domiciliare, nonché l'esistenza di eventuali canali informali di sussistenza.

11. Nel caso in cui il contributo straordinario sia finalizzato al pagamento di utenze e queste ultime risultino domiciliate, occorre acquisire copia aggiornata dell'estratto conto.

#### **Art. 24 - Motivi di esclusione**

1. Non possono beneficiare di Contributi Straordinari le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
- b) presenza di un reddito familiare pari o superiore ai parametri del Minimo Vitale, conteggiato tenendo conto dell'affitto o mutuo in misura intera (fino ad un importo massimo di € 450,00);
- c) riscontro di un utilizzo incongruo di precedenti contributi, rispetto alle finalità della loro erogazione;
- d) palese inefficacia del contributo di che trattasi;
- e) disponibilità di risparmi in contanti, di depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore pari o superiore all'entità del contributo richiesto;
- f) mancata adesione a progetti di utilità sociale di cui al punto 5 dell'art. 3, qualora richiesta.

### **TITOLO VII SOSTEGNO EMERGENZE ABITATIVE**

#### **Art- 25 - Definizione**

1. Premesso che la competenza in ordine agli interventi di natura abitativa, compresa la gestione delle emergenze, rimane di competenza dei Comuni e non rientra tra le materie delegate al Consorzio, di cui alla L.R. 1/04, sono considerati in situazione di "emergenza abitativa" le persone che hanno perso l'alloggio o si trovano nell'imminenza di perdere l'alloggio a seguito di:

- provvedimento di sfratto esecutivo;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
- altre gravi cause sociali accertate;

e che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

- a) grave disagio sociale ed economico;
- b) inesistenza di una rete parentela e/o amicale in grado di offrire loro ospitalità, anche temporanea;
- c) impossibilità ad accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, o a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato, o altra sistemazione provvisoria.

### **Art. 26 - Tipologie di intervento**

1. Per i cittadini in condizioni di emergenza abitativa sono previsti le seguenti tipologie di intervento:
  - a) erogazione di contributi (anticipo del deposito cauzionale o di parte del canone di locazione dovuto) finalizzati a facilitare il reperimento di un alloggio sul mercato immobiliare privato, o di anticipi/integrazioni del contributo regionale per la locazione;
  - b) albergo in strutture private o di proprietà comunale destinate a questo scopo, per un periodo non superiore a 30 gg., con previsione di compartecipazione economica se il nucleo familiare è titolare di reddito;
  - c) assegnazione temporanea di un alloggio pubblico di emergenza abitativa, per un periodo massimo stabilito dal Comune competente;
  - d) sistemazione temporanea presso strutture abitative in gestione a soggetti del privato sociale.

### **Art. 27 - Interventi a carico del Consorzio**

1. Il Con.I.S.A., contribuisce alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 26, esclusivamente in caso di nuclei familiari con presenza di minori o di soggetti con una disabilità che ne comprometta la piena capacità di autodeterminazione, nelle seguenti misure:
  - a) partecipazione, nella misura del 50%, al pagamento del deposito cauzionale e del canone di locazione dovuto, per un massimo di sei mesi qualora i redditi del nucleo siano inesistenti o non sufficienti a farvi fronte; il restante 50% è a carico del Comune di residenza;
  - b) partecipazione alla copertura totale o parziale della morosità attraverso la corresponsione di un contributo "una tantum", compartecipato in misura del 50% da parte del Comune di residenza, a condizione che:
    - il proprietario dell'alloggio si impegni, attraverso la sottoscrizione di un atto formale, a non attivare alcuna procedura di sfratto per un lasso di tempo da definire;
    - vi siano le condizioni perché il nucleo provveda autonomamente e regolarmente a pagare i successivi canoni di affitto;
  - c) partecipazione al pagamento della tariffa alberghiera delle strutture individuate per la pronta accoglienza, in misura non superiore al 50%; nel caso di nuclei familiari con minori l'importo a carico del Con.I.S.A. non potrà comunque essere superiore al costo relativo ai minori componenti il nucleo familiare, calcolato in misura intera, mentre la quota per i componenti adulti è totalmente a carico del Comune di residenza.
2. L'intervento del Consorzio, qualora ritenuto opportuno, presuppone le seguenti pre-condizioni:
  - a) impegno del Comune a rimborsare al Consorzio la quota parte del costo dell'intervento stesso, nelle misure e percentuali precedentemente indicate;
  - b) il Comune competente a farsi carico degli oneri relativi alla gestione dell'emergenza, è quello in cui il nucleo risiedeva al momento in cui si è venuta a creare l'emergenza stessa, a prescindere da un successivo trasferimento di residenza del nucleo in altro Comune in cui sia stata reperita la nuova collocazione abitativa;
  - c) valutazione, da parte del Servizio Sociale, della condizione di disagio sociale ed economico del nucleo, e presenza di minori all'interno del nucleo stesso; l'intervento del Consorzio si giustifica, in questi casi, infatti esclusivamente quale misura di protezione dei minori, che

potrebbero trovarsi a vivere una condizione di pregiudizio derivante dal venir meno di una adeguata sistemazione abitativa;

- d) valutazione, da parte del Servizio Sociale, della condizione di disagio sociale ed economico del soggetto disabile e della compromissione della piena capacità di autodeterminazione;
- e) reddito del nucleo familiare inferiore al Minimo Vitale e non possesso di immobili adeguati all'abitazione, in qualsiasi località siano posti; in ogni caso, in presenza di un reddito seppur ridotto, l'interessato è tenuto, attraverso la sottoscrizione di un atto formale di impegno, a compartecipare a parte delle spese, in misura da concordarsi tra il Comune e il Consorzio;
- f) inesistenza o non significatività della rete familiare e/o valutazione condivisa dell'impossibilità di reperire soluzioni alternative (es. collocazione presso familiari, incentivi per il rientro nel paese di origine, ecc.).

3. Il Consorzio può erogare eventuali altri contributi a titolo di anticipo sul contributo regionale a sostegno della locazione, previo impegno da parte del Comune di residenza, acquisita la liberatoria in tal senso del beneficiario, di corrispondere direttamente al Consorzio il contributo regionale al momento della sua reale erogazione.

4. Il Consorzio, anche in assenza di delega formale rilasciata dal richiedente, potrà valutare la possibilità di erogare direttamente al locatore il contributo spettante.

## **TITOLO VIII CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO SOCIALE**

### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

#### **Art. 28 - Procedimento di erogazione dei contributi**

1. I contributi economici a titolo di prestito sociale possono essere erogati quale anticipo di somme di denaro di ammontare pari o inferiore a quello di emolumenti oggetto di un diritto di credito maturato dall'interessato nei confronti di terzi, oppure quale erogazione di somme per la realizzazione di progetti specifici.

2. I contributi economici a titolo di anticipo di somme di denaro sono erogati nei casi previsti dall'articolo 31.

3. I contributi economici a titolo di dazione somme per la realizzazione di progetti specifici sono erogati nei casi previsti dal successivo articolo 33.

4. Il contributo a titolo di prestito sociale non può mai in alcun modo, a pena di nullità, sostituire finanziamenti erogati dal sistema creditizio, in quanto trattasi di prestazione socio-assistenziale che deve comunque essere giustificata da esigenze connesse a relazioni di aiuto, da valutarsi da parte dell'assistente sociale.

5. Il prestito sociale non può essere erogato qualora l'interessato o altro componente del nucleo familiare abbia ottenuto altre agevolazioni della stessa natura, erogate da soggetti pubblici e/o privati.

6. Sono in ogni caso esclusi dal prestito sociale i soggetti che hanno una situazione reddituale o patrimoniale tale da evidenziare l'assoluta incapacità di rimborso del prestito.

7. Il contributo a titolo di prestito sociale è concesso previa istruttoria approfondita e, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulle dichiarazioni sostitutive, comprovata da documenti in ordine alle ragioni della istanza.

8. Non può essere concesso un prestito quale anticipazione se non è documentato il diritto del richiedente alle prestazioni di cui il contributo costituisce anticipazione.

9. Per l'accertamento del diritto del richiedente alle prestazioni di cui il contributo costituisce anticipazione è in facoltà del Consorzio chiedere al soggetto erogante conferma della sussistenza del diritto medesimo, fatte salve le disposizioni in materia della tutela della riservatezza; nonché chiedere al richiedente o al garante delega ai sensi degli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 all'accesso ai propri dati personali trattati da soggetti privati o da Enti pubblici economici.

10. In caso di fondato dubbio sulla insussistenza del credito vantato dal richiedente nei confronti di terzi il Consorzio sospenderà il procedimento e inviterà il richiedente a comprovare le ragioni della sua istanza.

11. Ove il contributo sia finalizzato all'acquisto di beni o servizi è in facoltà del Consorzio di chiedere all'interessato a) di rilasciare delega all'incasso a favore del soggetto erogatore dei detti beni o servizi; b) di documentare l'avvenuto acquisto; c) di comprovare l'effettivo utilizzo del bene e l'effettiva fruizione del servizio.

12. Il Consorzio ha sempre facoltà di chiedere che l'impegno di restituzione del prestito sia assunto oltre che dal dichiarante anche da altro soggetto o da altri soggetti definiti "garanti", che assumono l'impegno di garantire la restituzione in solido con il debitore principale; l'impegno del garante occorre in ogni caso per i contributi di cui all'articolo 33.

13. Il soggetto garante deve attestare la propria solvibilità, indicando le fonti di reddito o patrimoniali che gli consentono di adempiere l'obbligazione, sottoscrivendo una autonoma apposita dichiarazione, nella quale rinuncia al beneficio della preventiva escussione<sup>1</sup> e si impegna alla restituzione in unica soluzione entro il termine indicato dal Consorzio; il Consorzio può consentire la rateizzazione.

14. I dipendenti del Consorzio non possono assumere la garanzia delle obbligazioni degli utenti.

15. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi a titolo di prestito i cittadini la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno sia deferita al Consorzio, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte del Giudice Tutelare.

### **Art. 29 - Disposizioni relative alla mancata restituzione**

1. Il mancato assolvimento totale o parziale dell'obbligo di restituzione del prestito sociale o il rilascio di dichiarazioni incomplete o mendaci, costituiscono elementi di esclusione in merito all'erogazione di ulteriori interventi economici richiesti dall'interessato, dal garante o da altro componente del loro nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4.

2. Se la restituzione del prestito sociale non avviene nei tempi previsti e secondo le modalità indicate dai rispettivi impegni di rimborso, il beneficiario, i suoi eredi o il garante dovranno farsi carico degli interessi legali e delle spese ulteriori, derivanti dall'attivazione dell'azione di recupero coattivo.

3. Il Consorzio attiverà le procedure di recupero coattivo del credito avvalendosi delle norme di cui al R.D. 639/1910 o nelle forme previste dal codice civile e di procedura civile o comunque dalle leggi in materia.

---

<sup>1</sup> NOTA DI COMMENTO ALL'ART. 28 COMMA 13 – Per "preventiva escussione" si intende la rinuncia che un debitore di grado posteriore (garante) ha di esigere che, prima di rivolgersi a lui, il creditore (Consorzio) realizzi il suo credito sottoponendo ad esecuzione forzata i beni di un altro condebitore di grado anteriore (utente/debitore principale)

4. A favore dei soggetti o dei nuclei che non abbiano ottemperato alla restituzione, possono essere concessi contributi economici unicamente qualora si rendano necessari interventi indifferibili o urgenti e perduri lo stato di bisogno, con il rischio di grave pregiudizio.

5. Le obbligazioni contratte dai beneficiari dei prestiti sociali si trasmettono ai loro eredi e aventi causa, nonché ai garanti.

### **Art. 30 - Requisiti e modalità di estinzione del debito**

1. La natura del contributo viene trasformata da prestito sociale ad erogazione a fondo perduto al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) esiguità dell'importo che renderebbe l'azione di recupero antieconomica (importo pari od inferiore ad una quota stabilita periodicamente dal C.d.A.);
- b) mancata erogazione delle spettanze da parte dell'Ente competente, non imputabile all'interessato;
- c) documentata irreperibilità del beneficiario o di eventuali persone obbligate;
- d) decesso del beneficiario in assenza di altre persone obbligate e di cespiti su cui rivalersi;
- e) esaurimento della procedura coattiva con esito negativo documentato;
- f) impossibilità ad adempiere all'obbligo di restituzione, documentata dalla coesistenza di condizioni socio-economiche negative accertate e valutate dal Servizio sociale, tali da rendere non percorribile o non opportuno il recupero coatto, con prognosi negativa comprovata documentalmente in merito al miglioramento della situazione economica dell'interessato, dal Servizio sociale competente. Ai fini dell'estinzione del debito il Consorzio potrà considerare positivamente, quale ulteriore criterio sociale di valutazione, la disponibilità evidenziata dall'interessato a svolgere attività di volontariato o attività socialmente utili, anche in collaborazione con i Comuni.

2. Il provvedimento di estinzione del debito, al verificarsi delle situazioni di cui al comma precedente, è assunto con Determinazione dirigenziale.

## **CONTRIBUTI A TITOLO DI ANTICIPO DI SOMME DI DENARO**

### **Art. 31 - Destinatari**

1. Possono chiedere il prestito sociale quale anticipo di somme di denaro di ammontare pari o inferiore a quello di emolumenti oggetto di un diritto di credito maturato dall'interessato nei confronti di terzi, persone che dimostrino effettive esigenze di supporti economici, e più precisamente:

- a) che abbiano acquisito il titolo alle prestazioni previdenziali e che, in attesa delle relative spettanze, dispongono di un reddito inferiore al M.V. così come definito dall'art. 12, computando l'eventuale importo di affitto o mutuo in misura intera, fino a un massimale di €. 450,00;
- b) riconosciute aventi diritto a prestazioni assistenziali e che, in attesa delle relative liquidazioni, documentino la necessità di sostenere spese di natura socio-sanitaria, opportunamente documentate, cui non riescono a far fronte con i redditi di cui sono titolari. Sono esclusi gli Assegni Sociali, il cui anticipo ne pregiudicherebbe la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- c) in attesa di chiamata a visita medico-legale di accertamento sanitario o di rilascio del relativo verbale definitivo che presentino situazioni di particolare gravità, opportunamente certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, e documentino la necessità di sostenere spese di natura socio-sanitaria;
- d) in attesa di liquidazione di redditi da lavoro dipendente o assimilabili, comprovati da apposito contratto di lavoro o da altro documento idoneo,

e) in attesa di risarcimenti assicurativi, comprovati da apposita dichiarazione dalla compagnia assicuratrice o da altro documento idoneo

2. Possono, inoltre, beneficiare dei contributi a titolo di prestito sociale i cittadini la cui tutela/curatela/amministrazione di sostegno sia deferita al Consorzio, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte del Giudice Tutelare.

### **Art. 32 - Modalità di accesso, di calcolo, di restituzione dell'anticipo**

1. L'erogazione del contributo a titolo di anticipo è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a rimborsare quanto percepito, in modalità e tempi predefiniti.

2. A tal fine l'interessato o, in sua vece, i familiari, il tutore, la persona delegata è tenuto a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda, un'apposita scrittura di dichiarazione di impegno alla restituzione.

3. L'erogazione dell'anticipo è altresì subordinata all'esibizione della documentazione comprovante il riconoscimento delle relative spettanze o all'acquisizione diretta delle relative informazioni.

4. L'importo dell'anticipo non potrà mai superare il valore della prestazione previdenziale o assistenziale riconosciuta.

5. Nei casi di anticipo dell'Indennità di Accompagnamento o dell'Indennità di Frequenza, l'importo della prestazione è da determinarsi sulla base di documentate esigenze assistenziali della persona beneficiaria della provvidenza.

6. La restituzione dell'anticipo, da parte del beneficiario o dei suoi eredi, deve avvenire per l'intera somma e in un'unica soluzione al momento dell'incasso dell'emolumento anticipato.

Qualora il beneficiario dimostri difficoltà, accertata dal Servizio Sociale, alla restituzione dell'anticipo in unica soluzione, se ne può autorizzare la restituzione rateale, di entità proporzionale al reddito, con sottoscrizione di un impegno di regolare versamento delle rate pattuite e per un periodo comunque non superiore ai due anni.

Nel caso in cui il beneficiario dimostri, per gravi motivi, di essere temporaneamente impossibilitato a restituire, si applica, previa motivata richiesta e valutazione del Servizio Sociale, l'istituto della sospensione, per un periodo massimo di anni due, da monitorarsi attentamente da parte del Servizio stesso.

Il provvedimento di sospensione, assunto con determinazione dirigenziale, non causa l'estinzione del debito e prevede che l'attività di rivalsa sia ripristinata al verificarsi di un miglioramento delle condizioni economiche del debitore.

7. Il beneficiario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Servizio Sociale dell'avvenuta liquidazione delle relative spettanze.

8. Il Servizio sociale deve, a sua volta e con solerzia, comunicare agli Uffici centrali del Consorzio l'avvenuta riscossione delle spettanze da parte del beneficiario dell'anticipo, per consentire l'avvio dell'azione di recupero; la mancata immediata comunicazione costituisce condotta valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

9. Qualora al beneficiario dell'anticipo non vengano corrisposte le spettanze da parte degli Enti o soggetti competenti o comunque tenuti, per cause ascrivibili all'interessato, egli sarà comunque tenuto alla restituzione con le modalità previste dal presente Regolamento.

**CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO**  
**QUALE EROGAZIONE DI SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI**

**Art. 33 - Destinatari**

1. Possono chiedere il prestito sociale quale erogazione di somme per la realizzazione di progetti specifici, le persone a favore delle quali il servizio sociale predisponga specifici progetti di intervento professionale, diversi da quelli di cui agli articoli precedenti, all'interno dei quali lo strumento del prestito sociale rappresenti un elemento necessario alla realizzazione del progetto stesso sempre che vi sia la fondata possibilità che il contributo assistenziale erogato possa venire restituito, nei termini concordati, dal beneficiario.

2. Rientrano a titolo esemplificativo i progetti di prestito finalizzato all'acquisto di un bene o di un servizio indispensabile ovvero finalizzato a corrispondere cauzioni di canoni di locazione o altri corrispettivi contrattuali in relazione a esigenze vitali della persona richiedente o di componenti del nucleo familiare.

3. La richiesta di prestito sociale può originare dal determinarsi, a titolo esemplificativo, di una delle seguenti situazioni:

- a) aumento del carico familiare derivante da nascite di figli o inserimento in famiglia di un componente non autosufficiente ;
- b) perdita o riduzione dell'attività lavorativa di uno o entrambi i percettori di reddito per una delle seguenti cause:
  - decesso
  - stato di detenzione
  - stato di invalidità accertato, per il quale il soggetto risulta in attesa della prevista provvidenza economica o di reinserimento lavorativo;
- c) stato di disoccupazione dell'unico percettore di reddito in conseguenza di ristrutturazione e/o cessazione dell'attività dell'azienda presso cui prestava attività di lavoro dipendente;
- d) verificarsi di un problema contingente inerente a:
  - alloggio (es. anticipo affitto, cauzione, acquisto arredi e utensili, spese varie inerenti l'abitazione...)
  - lavoro (es. spese di attivazione di attività lavorative autonome...)
  - formazione o qualificazione professionale con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo periodo di inattività
  - disponibilità di mezzi di trasporto propri in relazione soprattutto a spostamenti quotidiani per il raggiungimento del posto di lavoro o di servizi non raggiungibili con i mezzi pubblici (es. acquisto auto, motorino...)
  - spese legate a problemi sanitari dei figli o dei genitori e non assicurate dal SSN
  - spese legate alla nascita di un figlio (arredo, attrezzature...)
  - spese per acquistare ausili per migliorare le condizioni di abitabilità per anziani e disabili
  - spese per la frequenza scolastica e universitaria dei figli (tasse scolastiche, libri, etc.).

4. Sono da escludere prestiti finalizzati a sostenere:

- spese legali
- rate di finanziamenti o mutui bancari o ipotecari
- spese per sanzioni amministrative

**Art. 34 - Modalità di accesso, di calcolo e di restituzione del prestito.**

1. L'entità del prestito sociale deve essere valutata in base alle specifiche e comprovate esigenze valutate dal Servizio sociale ed essere coerente con i contenuti del relativo progetto di intervento.

2. L'erogazione del contributo a titolo di prestito sociale su progetto è subordinata all'assunzione, da parte del richiedente, dell'impegno a rimborsare quanto percepito, indicando in modo puntuale le modalità di restituzione.

3. A tal fine l'interessato è tenuto a sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della domanda, un'apposita dichiarazione di impegno alla restituzione. Un autonomo impegno di restituzione deve sempre essere sottoscritto da uno o più soggetti terzi, che assumono l'obbligazione di garantire il debitore principale secondo quanto previsto dall'articolo 28 – punti 12 e 13.

4. La restituzione del prestito da parte del beneficiario deve essere concordata, nei tempi e nelle modalità, contestualmente alla presentazione della richiesta e non deve comunque protrarsi oltre un anno dall'ultima riscossione del prestito stesso.

Qualora il beneficiario dimostri, per gravi motivi, di essere temporaneamente impossibilitato a restituire, si applica, previa motivata richiesta e valutazione del Servizio Sociale, l'istituto della sospensione, per un periodo massimo di anni due, da monitorarsi attentamente da parte del Servizio stesso, in relazione alla predisposizione di specifici progetti sul soggetto/nucleo interessato.

Il provvedimento di sospensione, assunto con determinazione dirigenziale, non causa l'estinzione del debito e prevede che l'attività di rivalsa sia ripristinata al verificarsi di un miglioramento delle condizioni economiche del debitore.

### **Art. 35 - Motivi di esclusione**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 29, non possono beneficiare dei Contributi a titolo di Anticipo e di Prestito sociale le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione di cui all' art. 6 del presente Regolamento per le sole fattispecie direttamente associabili alla finalità per cui viene richiesto il prestito;
- b) disponibilità di risparmi in contanti, di depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore pari o superiore all'entità del contributo richiesto, fatta eccezione per le persone anziane dove tale valore non deve essere pari o superiore a € 3.000,00.

## **TITOLO IX CONTRIBUTI EROGABILI con CARATTERE di URGENZA**

### **Art. 36 - Definizione e modalità di erogazione**

1. Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma, fino ad un massimo di € 400, a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell'iter autorizzativo, dopo aver verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l'urgenza e previa autorizzazione del Responsabile di Area.

2. Il contributo erogato può intendersi quale anticipazione sul contributo spettante, e in tal caso verrà detratto in occasione dell'erogazione dei successivi contributi, ovvero come erogazione a titolo definitivo.

3. Il Responsabile potrà autorizzare l'erogazione di anticipazioni di entità superiore solo in situazioni straordinarie di particolare gravità o quando l'intervento possa produrre un radicale e risolutivo cambiamento della situazione.

4. Il contributo con carattere di urgenza è erogabile una sola volta nell'arco di ciascun semestre.

## **TITOLO X CONTRIBUTI DI ACCESSO AI SERVIZI**

### **Art. 37 - Tipologia e Destinatari**

1. I beneficiari dei contributi economici di accesso ai servizi sono i minori che vivono situazioni familiari di disagio socio-economico e relazionale e riguardano la fruizione dei seguenti servizi:
- a) servizi per la prima infanzia (es. asili nido, micronidi pubblici o autorizzati, nidi familiari, baby-parking, ecc.)
  - b) scuole dell'infanzia paritarie e private, qualora si riscontri l'impossibilità di accedere a quelle pubbliche;
  - c) pre-scuola, dopo scuola, centri estivi;
  - d) servizi di trasporto e mensa, per la frequenza di ogni ordine e grado di istruzione, ad eventuale integrazione dei contributi regionali concessi a tale scopo;
  - e) altri servizi che risultino necessari in base al singolo progetto professionale di intervento (es. formazione professionale).

### **Art. 38 - Modalità di ammissione, di calcolo del contributo**

1. I contributi economici per l'accesso ai servizi di cui all'articolo precedente - compresi fra i servizi a domanda individuale - sono erogati in forma residuale rispetto alle iniziative di sostegno al reddito che si attuano attraverso esenzioni totali o parziali al costo di servizi stessi, adottate dai Comuni del Consorzio, attraverso i regolamenti ISEE.

2. L'erogazione del contributo è vincolata alle seguenti condizioni:
- a) l'utilizzo del servizio individuato deve rientrare in un più complessivo progetto di intervento ed essere preliminarmente concordato con il Servizio sociale;
  - b) il reddito del nucleo deve essere inferiore ai parametri economici di cui al successivo punto 3;
  - c) in caso di richiesta di pagamento retta per la frequenza di scuole dell'infanzia private, l'intervento non verrà predisposto qualora uno dei genitori sia privo di occupazione, tranne i casi in cui si ravvisi la necessità di funzioni sostitutive del ruolo genitoriale assimilabili a quelle garantite da un affidamento diurno.

3. L'intervento economico è il risultato del seguente conteggio:  
M.V. familiare calcolato secondo quanto previsto dall'art.12 - computando l'eventuale importo di affitto o mutuo in misura intera, fino a un massimale di € 450,00 + costo servizio - reddito familiare = importo contributo erogabile.

### **Art. 39 – Motivi di esclusione**

1. Non possono beneficiare dei Contributi di Accesso ai Servizi le persone e i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all' art. 6 del presente Regolamento;
  - b) disponibilità di risparmi in contanti, di depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore pari o superiore all'entità del contributo richiesto;
  - c) mancata presentazione della domanda per beneficiare di contributi da parte di altri Enti pubblici/Associazioni, per analoghe finalità;

- d) presenza di bocciatura per due anni scolastici, in caso di frequenza di scuole secondarie di secondo grado o di agenzie di formazione professionale.

## **TITOLO XI**

### **CONTRIBUTI PER gli AFFIDAMENTI FAMILIARI di MINORI e di MINORI DISABILI**

#### **Art. 40 - Affidamenti a famiglie/personone - Modalità di calcolo dei contributi**

1. Il Con.I.S.A. riconosce un contributo economico mensile alle famiglie/personone affidatarie, a prescindere dalle condizioni reddituali delle stesse, quale concreto apporto e riconoscimento dell'impegno che queste si assumono sul piano educativo e della valenza sociale del loro intervento.
2. I contributi, aggiornabili annualmente dal C.d.A., vengono erogati con i seguenti criteri:
  - a) nel caso di affidamenti residenziali il contributo spese mensile è pari all'importo del Minimo Vitale;
  - b) nel caso di affidamenti diurni il contributo mensile è corrisposto in misura ridotta da determinarsi in base alla complessità e alla specificità del progetto individuale e non può, di norma, superare l'80% delle quote di affidamento familiare residenziale.
3. Il contributo economico mensile può essere aumentato di 1/3, previa valutazione, in sede di formulazione del progetto individuale, nei seguenti casi:
  - a) situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o per la persona affidataria;
  - b) bimbi nel primo anno di vita;
  - c) adolescenti ultraquattordicenni che frequentano una scuola superiore o corsi di formazione professionale.
4. Nel caso di minori gravemente disabili, non deambulanti e/o non autosufficienti a causa di handicap fisici o psichici, riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite Commissioni sanitarie e aventi diritto all'indennità o assegno di accompagnamento, il contributo economico di base può essere maggiorato del 100%, qualora l'onere di cura, anche economico, gravi principalmente sulla famiglia.
5. In relazione a specifiche esigenze personali del minore affidato, purché preliminarmente autorizzate e opportunamente documentate, è possibile il rimborso per il soddisfacimento di bisogni scolastici, aggregativi, relazionali, o per il rinnovo dell'abbigliamento, ecc. di spese particolarmente rilevanti o significative, nella misura massima di € 1.000,00 annuali. Tale rimborso non è erogabile per le situazioni che comportano l'erogazione della quota affido maggiorata.
6. Possono inoltre essere rimborsate, a prescindere dall'esistenza di una quota maggiorata, spese di natura sanitaria non sostenibili dal Servizio Sanitario Nazionale (es. spese ortodontiche e dentistiche), purché preventivamente autorizzate e successivamente documentate. Qualora l'ammontare della spesa superi € 1000,00 è necessario produrre tre preventivi.
7. Nel caso di affidamento del minore a parenti o nuclei parentali entro il 4° grado, la quota di affidamento viene corrisposta, di norma, solo nei casi di affidamento giudiziale. La quantificazione della quota è da determinarsi in rapporto alla situazione reddituale della famiglia affidataria e delle quote di riferimento per le varie tipologie:
  - 100% della quota di riferimento nei casi in cui il reddito del nucleo familiare affidatario sia inferiore al Minimo Vitale;
  - 50 % della quota di riferimento qualora il reddito del nucleo familiare affidatario sia inferiore al doppio del Minimo Vitale;

- nulla sarà erogato qualora il reddito del nucleo familiare sia superiore al doppio del Minimo Vitale.

Si precisa che il Minimo Vitale viene calcolato, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, considerando anche il minore affidato ed includendo l'importo effettivo dell'affitto o mutuo.

8. In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione del Consorzio ed autorizzazione del Giudice competente, potranno parzialmente essere utilizzati per garantire il suo mantenimento e la sua istruzione.

9. A favore di soggetti ultradiciottenni, già collocati in affidamento familiare in età minorile può essere valutata, in presenza di particolari situazioni di vita (proseguimento del ciclo di studi, prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, ecc...) e con il consenso dell'interessato, la prosecuzione dell'affidamento anche oltre la maggiore età e al massimo fino al compimento del 21° anno. In tali casi verrà erogato il contributo economico pari alla quota base mensile; non sono previsti rimborsi spese, fatte salve quelle di natura sanitaria.

10. Si possono presentare situazioni di minori che, per età, per caratteristiche personali e storie familiari, presentano modalità relazionali e comportamentali problematiche, tanto da non poter essere inseriti in una "normale" famiglia affidataria, seppur esperta ed adeguatamente selezionata, se non a condizione di accompagnare la famiglia stessa nel corso della sua esperienza di accoglienza con supporti professionali più intensi di quelli che vengono messi in atto per gli affidamenti "normali". Già da alcuni anni il Con.I.S.A. sperimenta lo strumento del supporto educativo a favore di famiglie affidatarie. Al supporto educativo, inteso unicamente come prestazione professionale dell'educatore, può risultare necessario affiancare altri interventi di sostegno, quali supporto nei compiti scolastici, trasporto del minore ai luoghi neutri e alle sedute psicologiche, reperibilità telefonica in momenti particolarmente delicati e critici, ecc..

11. In questi casi di "affidamenti difficili", oltre alla quota mensile di riferimento, sono previsti interventi di supporto educativo, a carico del Consorzio, anche erogati da Cooperative Sociali specializzate nel campo, qualora sia preferibile non effettuare il servizio attraverso gli operatori dell'Educativa Territoriale del Consorzio.

12. Il verificarsi di particolari eventi nella situazione economica e/o di vita della famiglia affidataria possono comportare, da parte del Servizio Sociale, la richiesta di eventuali deroghe opportunamente motivate e circostanziate.

#### **Art. 41 - Affidamenti a Famiglie Comunità - Modalità di calcolo dei contributi**

1. La Famiglia-Comunità è una modalità di accoglienza dei minori in difficoltà caratterizzata dall'espressione volontaria di una coppia ed orientata ad una procreazione sociale. La famiglia comunità è gestita da una famiglia o coppia, maschio e femmina, di adulti residenti e conviventi, con almeno due anni di esperienza di affidamento o in possesso di una qualifica professionale in ambito socio sanitario e di una significativa esperienza nel campo dei minori.

2. Alle Famiglie Comunità formalmente riconosciute dall'Ente viene erogato, ai sensi della DGR n. 79-11035 del 17.11.2003, "un contributo forfettario, per ciascun minore accolto, che comprende le spese vive di gestione, i beni strumentali connessi alle esigenze dei minori ospitati e le spese relative al personale di appoggio, nonché alla supervisione psicologica ed educativa a favore della coppia".

3. Il contributo di affidamento può essere maggiorato fino al 100% della quota mensile di riferimento per le diverse tipologie di affido, qualora comprensivo delle suddette spese.

**Art. 42 - Affidamenti a “rischio giuridico” e sostegno alle “adozioni difficili”  
Modalità di calcolo dei contributi.**

1. Agli affidatari, residenti sul territorio del Consorzio e individuati dal Tribunale per i Minorenni, che accolgono minori definiti a “rischio giuridico” nei confronti dei quali è aperta la procedura di adottabilità e la cui tutela è affidata al Consorzio, viene erogato un contributo economico, indipendente dal reddito, pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie nel caso di affidamento ordinario, fino all’emanazione del decreto di affidamento preadottivo.
2. In attuazione delle disposizioni della L. 149/01 art. 6 comma 8 e in un’ottica di sostegno alle “adozioni difficili” e in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo o di una sentenza definitiva di adozione, viene erogato, indipendentemente dal reddito e fino al raggiungimento della maggiore età dell’adottato, un contributo economico pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie, ai genitori che adottano minori italiani o stranieri che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a) età superiore a 12 anni;
  - b) handicap accertato ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92, che assuma connotazione di gravità.
3. Il contributo economico, di cui al comma precedente, deve essere vincolato all’elaborazione di un progetto di sostegno al minore e alla famiglia, frutto della collaborazione tra Servizi sociali, sanitari e famiglia stessa. Il massimale è pari al contributo erogato alle famiglie affidatarie, comprensivo delle eventuali maggiorazioni previste per le differenti tipologie.

**Art. 43 - Norme per favorire gli affidamenti familiari e per l’accesso ad altri servizi pubblici**

1. Al fine di favorire gli affidamenti familiari sul territorio consortile i Comuni afferenti al Consorzio, si impegnano a prevedere norme che garantiscano a beneficio dei minori affidati:
  - a) la priorità di accesso ai servizi pubblici, ai quali, normalmente, si accede per graduatoria (ad esempio asili nido e scuole materne);
  - b) l’esenzione o l’applicazione delle tariffe minime per prestazioni a domanda individuale (es. mensa, trasporto scolastico, centri estivi, ecc..), ai minori in affidamento familiare a prescindere dalla loro residenza e dalla situazione reddituale della famiglia affidataria.

**TITOLO XII**

**CONTRIBUTI per L’AFFIDAMENTO FAMILIARE RESIDENZIALE, per  
L’AFFIDAMENTO “IN CONVIVENZA”, per  
L’AFFIDAMENTO “DI SUPPORTO” di ADULTI e di ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

**Art. 44 - Definizione**

1. L’affidamento familiare residenziale, l’affidamento “in convivenza”, l’affidamento “di supporto” sono interventi di solidarietà sociale prestati volontariamente da persone singole, da famiglie e da comunità di tipo familiare, volti a fornire un’adeguata accoglienza o un sostegno domiciliare alle persone limitate nella loro autonomia o con caratteristiche di fragilità sociale che non possono essere adeguatamente assistite dalla rete familiare, per offrire loro relazioni interpersonali spontanee, affettivamente significative ed un’organizzazione di vita rispondente ed adattabile ai loro bisogni.

**Art. 45 – Destinatari**

1. I destinatari degli affidamenti indicati nell’articolo precedente sono:

- a) adulti in situazione di fragilità, privi di una rete familiare e/o sociale che possa rappresentare un valido supporto;
- b) anziani autosufficienti che vivono situazioni di disagio sociale cui l'istituto dell'affidamento familiare può far fronte efficacemente;
- c) adulti e anziani soli che, a seguito di eventi inaspettati, subiscano una temporanea riduzione dell'autosufficienza che richieda un supporto per la gestione della quotidianità

#### **Art. 46 - Tipologie di Affidamento**

1. Affidamento residenziale: realizzato attraverso l'inserimento del beneficiario presso l'abitazione dell'affidatario.
2. Affidamento in convivenza: realizzato attraverso l'accoglienza dell'affidatario, persona singola o nucleo familiare, presso l'abitazione del beneficiario dell'intervento, per soddisfarne i bisogni affettivo-relazionali ed assistenziali.
3. Affidamento di supporto o di "buon vicinato": realizzato attraverso interventi di sostegno dell'affidatario presso il domicilio del beneficiario, svolti con modalità flessibili e rispondenti all'evoluzione dei bisogni, in alternativa o ad integrazione di altri supporti domiciliari.

#### **Art. 47 - Modalità di calcolo del contributo**

1. A favore delle persone, famiglie o comunità che si rendono disponibili agli affidamenti familiari di cui all'articolo precedente è prevista l'erogazione, a prescindere dalla loro condizione reddituale, di un contributo economico mensile, a titolo di rimborso spese, quale concreto riconoscimento dell'impegno assunto.

L'importo di tale contributo viene aggiornato annualmente dal C.d.A. e secondo i seguenti parametri:

- a) nel caso di affidamenti residenziali un contributo spese pari all'importo mensile del Minimo Vitale;
- b) nel caso di affidamenti in convivenza, un contributo mensile massimo pari all'80% del Minimo Vitale, tranne situazioni particolari che possano richiedere l'erogazione della quota in misura intera;
- c) nel caso di affidamenti di supporto o di "buon vicinato" il contributo mensile è corrisposto in misura ridotta da determinarsi in base alla complessità e alla specificità del progetto individuale e non può, di norma, superare l'80% della quota di affidamento residenziale, tranne situazioni particolarmente impegnative ove l'intervento consenta di procrastinare l'adozione di misure più onerose.

### **TITOLO XIII COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI**

#### **Art. 48 - Definizione**

1. Con il termine "compartecipazione" si intende la contribuzione economica, a carico del beneficiario, ai costi che il Consorzio sostiene, direttamente e interamente, per la gestione diretta dei servizi o per l'acquisto dei medesimi da terzi.

## Art. 49 - Tipologie e modalità di calcolo

1. Nelle situazioni di affidamento residenziale e di inserimento in presidi residenziali di minori, la cui famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il Consorzio richiede il rimborso dell'intero costo del servizio erogato (quota affido o retta di inserimento) e/o l'individuazione di altre forme di contribuzione non economica purchè di valore equivalente (fornitura di corredo e indumenti, di libri e materiale scolastico, assolvimento di esigenze sanitarie).

A richiesta dell'esercente la potestà genitoriale, il Consorzio può determinare, previo accordo con gli interessati, una contribuzione di importo inferiore al costo del servizio.

La quota di compartecipazione non può comunque mai essere inferiore al 30% dell'eccedenza del Minimo Vitale della famiglia d'origine, calcolato secondo quanto previsto dall'art.12, computando l'eventuale importo di affitto o mutuo in misura intera, fino a un massimale di € 450,00.

Tale importo non può essere superiore all'ammontare della spesa sostenuta dal Consorzio. La famiglia d'origine è comunque tenuta a versare al Consorzio almeno l'importo degli assegni familiari, se percepiti. Ai fini della quantificazione del reddito si tiene conto della composizione anagrafica della famiglia d'origine o delle famiglie ricostituite, con esclusione del componente ricoverato.

In ogni caso al Consorzio è dovuta la compartecipazione pari all'importo posto a carico dei genitori con provvedimenti giudiziali, anche se non definitivi, se superiore alla quantificazione della contribuzione che deriverebbe dall'applicazione del presente articolo.

2. I minori disabili ricoverati presso strutture accreditate corrispondono al Consorzio l'intero ammontare delle provvidenze di cui sono titolari, incluse le indennità percepite a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento, indennità di comunicazione ecc.), cui si somma l'eventuale compartecipazione del nucleo familiare d'origine calcolata con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le spese personali relative ai minori di cui ai commi 1 e 2 sono a carico della famiglia di origine che conserva gli obblighi di mantenimento.

4. Le donne, di norma con figli, per le quali si renda necessario, o venga disposto dall'Autorità Giudiziaria, un periodo temporaneo di ricovero presso strutture preposte all'accoglienza, con la finalità di supportare e/o valutare le competenze genitoriali o di mettere in atto misure di protezione, corrispondono al Consorzio l'ammontare dei redditi percepiti, comprensivi degli assegni familiari e/o delle quote di mantenimento poste a carico del coniuge, se ricevuti.

Su motivata proposta del servizio Sociale è possibile riservare una quota di reddito da destinare alle esigenze personali delle interessate (es. spese per recarsi al lavoro).

5. Nelle situazioni di affidamento familiare residenziale di adulti, di disabili, di anziani auto e non auto sufficienti, i beneficiari corrispondono al Consorzio l'ammontare dei redditi percepiti, inclusa la 13<sup>a</sup> mensilità e, qualora i familiari non provvedano volontariamente a far fronte alle spese per il soddisfacimento delle esigenze personali, possono trattenere una quota mensile da determinarsi in base alle effettive esigenze individuali.

Ad esclusione degli anziani non autosufficienti può essere lasciata al beneficiario la disponibilità della tredicesima mensilità, quando si valuti utile per favorire la sua vita di relazione e la cura degli interessi personali, ovvero si preveda un percorso rivolto all'autonomia, purchè risultino non compromesse le capacità di autodeterminazione e di autonoma gestione del denaro.

6. Nell'affidamento di supporto o di "buon vicinato" la quota mensile di compartecipazione richiesta al beneficiario corrisponde, di norma, al 30% dell'eccedenza del suo M.V., fino alla concorrenza della copertura dell'intero costo dell'intervento.

7. Sono sempre escluse forme di corresponsione diretta di denaro da parte dell'interessato o dei suoi familiari alla persona, alla famiglia o alla famiglia-comunità affidatarie.

8. I soggetti adulti disabili ricoverati presso la RAF "Maisonetta", a gestione diretta, corrispondono al Consorzio l'ammontare dei redditi percepiti inclusa la 13<sup>a</sup> mensilità, e qualora i familiari non provvedano volontariamente a far fronte alle spese per il soddisfacimento delle esigenze personali, possono trattenere una quota mensile da determinarsi in base alle effettive esigenze individuali.

9. Gli ospiti delle altre strutture residenziali a gestione diretta (Residenze Assistenziali per anziani e Gruppi appartamento per disabili) corrispondono al Consorzio l'ammontare dei redditi percepiti incluso il 50% della 13<sup>a</sup> mensilità. E' altresì consentito al beneficiario di trattenere una quota mensile, da determinarsi annualmente a cura del C.d.A., ad eccezione di situazioni nelle quali si riscontrino compromesse le capacità di autodeterminazione e di autonoma capacità di gestione del denaro, su specifica valutazione del Servizio sociale competente.

10. I fruttori dei Centri Diurni o pomeridiani per disabili sono tenuti a compartecipare ai costi della quota assistenziale della retta, relativa, in specifico, ai servizi di pasto e di trasporto. La determinazione della misura di tale compartecipazione è di competenza dell'Assemblea consortile.

11. Nelle situazioni di minori inseriti nel Progetto diurno denominato "Casa del Sole" gli esercenti la potestà parentale sono tenuti a compartecipare corrispondendo una quota pari al 30% dell'eccedenza del Minimo vitale del nucleo familiare, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 12, compreso il minore beneficiario dell'intervento, e computando l'eventuale importo dell'affitto/mutuo in misura intera, fino ad un massimale di € 450,00.

12. La compartecipazione al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e al Servizio di Educativa territoriale è stabilita da apposito Regolamento.

#### **Art. 50 Esenzioni**

1. Possono essere esentati dalla compartecipazione le persone o i nuclei familiari per i quali l'Assistente Sociale, nel corso dell'istruttoria, accerta eccezionali profili di disagio individuale, sociale, culturale o situazioni pregiudizievoli di altra natura, analiticamente descritti in una proposta motivata di esenzione alla competente Commissione.

2. L'esenzione ha comunque carattere provvisorio e temporaneo ed ha efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tale periodo può, in casi valutati di straordinaria eccezionalità dal Servizio Sociale, essere motivatamente prorogato.

### **TITOLO XIV**

#### **INTEGRAZIONI RETTE in PRESIDI RESIDENZIALI di ADULTI DISABILI e di ANZIANI NON-AUTOSUFFICIENTI**

##### **Art. 51- Definizione**

1. Con il termine "integrazione" si intende la contribuzione economica parziale e residuale del Consorzio al pagamento del costo di un servizio (di norma una retta di ricovero), per la parte non coperta dal beneficiario dell'intervento, il quale è tenuto a versare direttamente la quota di propria competenza all'erogatore del servizio.

##### **Art. 52 - Destinatari**

1. Le integrazioni rette per l'inserimento in presidi residenziali sono rivolte a:  
a) adulti disabili con progetto di inserimento autorizzato preventivamente dalla Commissione UMVD adulti;

- b) anziani non-autosufficienti con progetto di inserimento autorizzato preventivamente dalla Commissione UVG.

2. L'integrazione economica è relativa alla sola quota assistenziale della retta di ricovero.

#### **Art. 53- Modalità di calcolo**

1. Per la determinazione dell'integrazione retta degli adulti disabili e degli anziani non autosufficienti, il Consorzio si attiene ai seguenti criteri:

- a) valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione;
- b) richiede al beneficiario di contribuire alla copertura della quota assistenziale della retta con l'ammontare delle proprie entrate, a qualsiasi titolo percepite (incluse la 13<sup>a</sup> mensilità e la 14<sup>a</sup> mensilità), comprese le somme esenti da imposizione fiscale (art. 5 D.L. 201/2011, convertito nella L.214/2011), inclusa l'Indennità di Accompagnamento, poiché il ricovero in struttura residenziale concorre al perseguimento di coincidenti finalità di soddisfacimento delle esigenze di accompagnamento e di assistenza della provvidenza economica erogata;
- c) se il coniuge o altro familiare convivente (solo se minore o disabile) non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, provvede ad elaborare, al momento del ricovero, un apposito piano di supporto economico ai suddetti familiari, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento consortile del Servizio di Assistenza Economica;
- d) consente, alla persona ricoverata, di trattenere una quota mensile, per il soddisfacimento delle esigenze personali, qualora i familiari non provvedano volontariamente a farvi fronte, da determinarsi in base alle effettive esigenze individuali.

2. Nel caso in cui il beneficiario dell'intervento risulti proprietario in misura percentuale dell'abitazione principale, qualora non abitata dal coniuge o da altri familiari conviventi minori o disabili, che si trovino in situazioni di difficoltà economica, l'importo dell'integrazione verrà decurtato della medesima percentuale di possesso.

#### **Art. 54 - Motivi di esclusione**

1. Non possono beneficiare dei Contributi di Integrazione della retta le persone che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di risparmi in contanti, di depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 3.000,00; in tal caso l'integrazione della retta potrà decorrere successivamente al loro utilizzo fino a concorrenza di tale somma.
- c) proprietà al 100% o usufrutto di unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali di cui all'art. 6, punto 1, commi b) e c), inclusa la prima casa di abitazione, qualora non abitata dal coniuge o da altri familiari conviventi, solo se minori o disabili, che si trovino in situazioni di difficoltà economica;
- d) ammontare dell'integrazione giornaliera, derivante dalla differenza fra la retta alberghiera e il reddito medio giornaliero, al netto della quota per le spese personali, inferiore ad € 1,00;
- e) non aver presentato domanda per il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento, prima della formalizzazione della domanda per l'integrazione della retta.

2. La fattispecie prevista al punto c) non costituisce motivo di esclusione qualora l'unità immobiliare:

- a. sia concessa in locazione;

- b. sia messa a disposizione del Consorzio per la realizzazione di progetti di collocazione abitativa in collaborazione con il Servizio sociale;
- c. sia sprovvista dei requisiti minimi di abitabilità come attestato da una relazione tecnica dettagliata sulle condizioni dell'abitazione, rilasciata dall'Ufficio tecnico del Comune ove insiste l'immobile.

Qualora l'interessato o i suoi eredi dimostrino di aver messo in atto tutte le iniziative finalizzate alla vendita o alla concessione in locazione dell'immobile, è possibile erogare un contributo, a titolo di prestito, finalizzato all'integrazione della retta nelle more del perfezionamento delle procedure.

## **TITOLO XV**

### **INTEGRAZIONI RETTE di ADULTI in DIFFICOLTA' e di ANZIANI AUTOSUFFICIENTI**

#### **Art. 55– Definizione**

1. Con il termine "integrazione" si intende la contribuzione economica parziale e residuale del Consorzio al pagamento del costo di un servizio (di norma una retta di ricovero), per la parte non coperta dal beneficiario dell'intervento, il quale è tenuto a versare direttamente la quota di propria competenza all'erogatore del servizio.

#### **Art. 56- Destinatari**

1. Adulti ed anziani autosufficienti che vivono in condizioni di grave trascuratezza e di emarginazione sociale a favore dei quali, esperiti invano i tentativi di sostegno all'autonomia e alla domiciliarità e in assenza di disponibilità di posto nelle strutture a gestione diretta, si reputi indispensabile l'inserimento, temporaneo o definitivo, in presidi residenziali.

2. Mamme inserite insieme ai figli minori o donne, anche sole, vittime di violenza, maltrattamenti o tratta che, in modo consensuale o a seguito di Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, vengono collocate in adeguate strutture residenziali.

#### **Art. 57- Modalità di calcolo e di erogazione**

1. L'entità dell'integrazione è data dalla differenza fra l'importo della retta di ospitalità ed i redditi percepiti dal beneficiario, comprensivi del 50% della 13<sup>a</sup> mensilità, detratta una quota mensile, da determinarsi in base alle effettive esigenze individuali, qualora i familiari non provvedano volontariamente a far fronte alle spese per il soddisfacimento delle esigenze personali.

La detrazione della quota mensile per esigenze personali non si applica nelle situazioni in cui risultino compromesse le capacità di autodeterminazione e di autonomia nella gestione del denaro dell'interessato, su specifica valutazione del Servizio sociale competente.

#### **Art. 58- Motivi di esclusione**

1. Non possono beneficiare dei Contributi di Integrazione della retta le persone che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- b) disponibilità di risparmi in contanti, di depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a € 3.000,00; in tal caso l'integrazione della retta potrà decorrere successivamente al loro utilizzo fino a concorrenza di tale somma.

## **TITOLO XVI**

### **SUSSIDI ASSISTENZIALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI**

#### **Art. 59- Definizione**

1. Il Con.I.S.A. incentiva, attraverso l'erogazione di sussidi assistenziali, l'impegno ad aderire ad iniziative con finalità socio-educative quali:

- a) tirocini finalizzati alla formazione e all'orientamento a favore di persone disabili, di durata massima di 24 mesi ai sensi della D.G.R. n. 100-12934 del 21 dicembre 2009;
- b) tirocini finalizzati alla formazione e all'orientamento a favore di persone svantaggiate e particolarmente svantaggiate, di durata massima di 12 mesi ai sensi della D.G.R. n. 100-12934 del 21 dicembre 2009;

I tirocini formativi e di orientamento possono essere prorogati; la proroga è circoscritta al limite massimo di durata previsto per ciascuna tipologia.

- c) progetti personalizzati di natura sociale e solidaristica da attivarsi per iniziativa del Con.I.S.A. o per iniziativa congiunta Comune-Con.I.S.A. a favore di persone in situazione di disagio sociale che, per valutazione del Servizio sociale e/o educativo, siano ritenuti in condizioni di particolare fragilità economica, o di soggetti disabili difficilmente collocabili al lavoro.

2. Tali iniziative rivestono finalità socio-educative e rappresentano strumenti riabilitativi, di promozione personale e di integrazione sociale; l'esperienza dimostra come la loro realizzazione favorisca il processo di trasformazione dello status di svantaggio e orienti il progetto di vita personale, rafforzando l'immagine sociale e prevenendo processi di marginalizzazione.

#### **Art. 60- Destinatari**

1. Tirocini finalizzati alla formazione e all'orientamento, ai sensi della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (artt. 2 e 6 comma 1) e della L. R. n. 34 del 22 dicembre 2008 art. 38, destinati a persone disabili e più precisamente a:

- a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di *handicap* intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento,
- b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)
- c) persone non vedenti o sordomute (si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata).

2. Tirocini finalizzati alla formazione e all'orientamento a favore di persone svantaggiate e particolarmente svantaggiate:

- a) per persone svantaggiate si intendono quelle indicate dall'art. 4, comma 1, della Legge 381/1991 e più precisamente: soggetti invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge 354/1975 e 663/1986);
- b) per persone particolarmente svantaggiate si intendono quelle indicate nelle D.G.R. n. 54-8999 del 16/06/2008 e D.G.R. n. 91-10410 del 22/12/2008 e più precisamente le donne soggette a tratta, i rom ed i senza fissa dimora.

3. Progetti personalizzati di natura sociale e solidaristica a favore di persone in situazione di disagio sociale e più precisamente di:

- a) soggetti disabili con gravi limitazioni sul piano fisico, intellettuale o relazionale, per i quali la Commissione Medico-Legale Integrata ex Legge 68/99 abbia decretato la non occupabilità o l'occupabilità esclusivamente in percorsi protetti con la mediazione di servizi competenti. Per tali soggetti, che non possono raggiungere un livello di produttività tale da giustificare un inserimento lavorativo vero e proprio, si rileva opportuno attivare percorsi di inserimento in contesti (enti vari, associazioni, aziende ecc.), che consentano loro di svolgere alcune attività significative sul piano educativo-socializzante nell'ambito di un progetto di presa in carico con finalità espressamente educative e/o socializzanti;
- b) adulti in condizioni di particolare difficoltà e vulnerabilità sociale, per i quali siano in atto più ampi progetti di sostegno;
- c) ultrasessantacinquenni con necessità di inserimento in contesti che offrono opportunità di socializzazione al fine di evitare condizioni di isolamento e/o di emarginazione;
- d) minori di età inferiore ai 16 anni:
  - ✓ in corso di assolvimento dell'obbligo formativo e in carico ai servizi sociali e/o sanitari, per i quali il progetto individuale preveda di sostenere, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, il minore nel percorso formativo consentendogli di sperimentarsi in contesti occupazionali protetti, con finalità espressamente educative, al fine di evitare il fenomeno dell'abbandono scolastico,
  - ✓ soggetti a procedimento penale che contempli l'inserimento, con finalità riabilitative e riparative, in contesti che consentano la partecipazione ad attività socialmente utili;
- e) cittadini segnalati dal Consorzio, poiché in carico ai propri servizi, che intendono rendersi co-promotori del superamento della propria situazione di disagio mettendo a disposizione della comunità locale le proprie competenze e risorse, attraverso la partecipazione a progetti attivati dal Comune che abbiano come riferimento la "cura della comunità".  
I destinatari dei Progetti personalizzati devono necessariamente essere in carico ai Servizi Sociali o Educativi del Consorzio, con cartella attiva al momento della sottoscrizione della modulistica di riferimento.

### **Art. 61– Finalità**

1. *I tirocini a favore di persone disabili* si realizzano in contesti protetti, al fine di facilitare l'acquisizione di competenze per lo sviluppo di capacità di relazione interpersonale e sociale, nonché l'esercizio di ruoli sociali positivi. Tali tirocini si inseriscono nell'ambito della convenzione stipulata con la Provincia di Torino per il raccordo finalizzato a facilitare l'inserimento, nel mondo del lavoro, di persone con disabilità, ed il Consorzio rappresenta il servizio di supporto al fine di assicurare la promozione degli inserimenti lavorativi ed il collocamento mirato delle persone disabili, nel rispetto della centralità del ruolo del Centro per l'Impiego.

2. *I tirocini a favore di persone svantaggiate e particolarmente svantaggiate* sono finalizzati a promuovere il reinserimento sociale, favorire la ricostruzione di legami significativi, l'assunzione di ruoli attivi e il recupero di una contrattualità nell'ambito familiare e comunitario.

3. *I progetti personalizzati di natura sociale e solidaristica* rivestono valore educativo e riabilitativo e favoriscono nei destinatari l'acquisizione di competenze sociali e l'assunzione di ruoli sociali attivi che accrescono l'autostima e la gratificazione che deriva dalla partecipazione ad attività di "cura della comunità", nell'ottica del principio di reciprocità; migliorano altresì la qualità della vita delle comunità locali promuovendo la sussidiarietà e la solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone e la partecipazione attiva dei cittadini.

### **Art. 62 Procedure di attivazione**

1. La realizzazione delle iniziative di cui all'art. 59 comporta la sottoscrizione di apposita convenzione pluriennale, da parte del soggetto ospitante e del soggetto promotore e di un successivo progetto formativo / personalizzato indicante gli obiettivi dell'intervento, le modalità e i tempi di svolgimento e l'attribuzione di compiti e responsabilità, da parte di tutti i soggetti coinvolti.

2. Il soggetto ospitante può essere un'Azienda privata, un Ente pubblico o un organismo del Privato sociale

### **Art. 63 – Modalità di attuazione**

1. Il Consorzio garantisce la copertura assicurativa del soggetto relativamente agli infortuni sul lavoro ed alla responsabilità civile verso terzi, qualora non vi provveda il "soggetto ospitante". Limitatamente alle tipologie a) e b) del comma 1 dell'art. 59 il Consorzio garantisce, in alternativa all'Assicurazione contro gli infortuni, la copertura assicurativa INAIL, oltre alla Responsabilità civile verso terzi.

2. Il Consorzio può riconoscere al beneficiario l'erogazione di un sussidio a titolo assistenziale, con funzioni educative; tale sussidio rappresenta uno strumento di incentivo motivazionale all'adesione al progetto o di rimborso spese (pasti e viaggio).

Il sussidio può altresì configurarsi, nell'ottica del principio di reciprocità, quale impegno alla "cura della comunità" nel caso in cui il Consorzio ed i Comuni ad esso aderenti promuovano attività o progetti a ciò finalizzati, avvalendosi della disponibilità di cittadini segnalati dal Consorzio, poiché in carico ai propri servizi. Tali attività possono essere svolte avvalendosi della collaborazione di Associazioni o Cooperative sociali operanti sul territorio, anche nella forma del lavoro accessorio, utilizzando lo strumento dei voucher ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 276/03 e s.m.i., finanziati dal Comune stesso, e erogati dalle Associazioni coinvolte nei progetti.

Le attività previste nella "cura della comunità" sono quelle rientranti nei punti b) e d) dell'art. 70 del D.Lgs. 276/03 e precisamente: lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione degli edifici, parchi e monumenti; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli ecc.

3. L'entità del sussidio varia in relazione alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario e all'intensità dell'impegno richiesto.

4. Il soggetto ospitante può, con risorse proprie, implementare l'entità del sussidio, allo scopo di valorizzare la valenza sociale e riabilitativa del progetto, rimborsandone interamente o parzialmente l'ammontare al Consorzio.

Qualora il soggetto ospitante sia un Comune aderente al Consorzio, questo si fa carico in misura totale o parziale del sussidio, determinandone anche l'importo, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario necessita di percorsi protetti, con la mediazione dei Servizi competenti.

### **Art. 64– Motivi di esclusione**

1. Non compete al Consorzio l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento a beneficio di lavoratori inoccupati, disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità, le cui finalità siano l'inserimento occupazionale e il sostegno al reddito.

2. La mancata osservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto formativo/personalizzato e/o l'interruzione anticipata dell'esperienza determinano la revoca del sussidio assistenziale.

## **TITOLO XVII ASPETTI PROCEDURALI**

### **Art. 65- Procedure di accesso**

1. Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento i cittadini interessati devono:

- a) presentare domanda al Servizio sociale territorialmente competente in base al luogo di residenza anagrafica del nucleo richiedente, o in base al domicilio, nel caso di necessità improrogabili ed urgenti;
- b) sottoscrivere l'apposito modulo di domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante, per sé e per il nucleo familiare di appartenenza, la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici e l'inesistenza di motivi di esclusione dagli stessi;
- c) produrre la documentazione richiesta;
- d) manifestare il consenso e sottoscrivere l'autorizzazione all'accesso alle informazioni, relative alle condizioni patrimoniali e reddituali che lo riguardano, da parte dei Servizi del Consorzio, quale condizione preliminare ed indispensabile per la fruizione delle prestazioni;
- e) comunicare, entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.

2. Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo familiare, nonché dell'appropriato impiego dei benefici.

3. I dati forniti dal richiedente verranno trattati nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

#### **Art. 66- Adempimenti del Servizio Sociale**

1. Al Servizio sociale compete la verifica che la richiesta presentata sia coerente ai compiti istituzionali del Consorzio e compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

2. Qualora tale preliminare verifica evidenzi l'incongruenza della domanda e/o l'assenza dei requisiti di ammissibilità, l'Assistente sociale può, nell'ambito della propria responsabilità ed autonomia professionale, esprimere al richiedente motivato diniego all'avvio della procedura. Nel caso in cui il richiedente esiga comunque l'avvio della procedura, l'Assistente Sociale è tenuto/a ad accogliere l'istanza e, conseguentemente, ad inoltrare la pratica alla competente Commissione.

3. Qualora tale preliminare verifica evidenzi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, al Servizio sociale è richiesto di provvedere ai seguenti adempimenti:

- a) la raccolta della documentazione necessaria, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa;
- b) lo svolgimento dell'istruttoria con le modalità previste dal presente Regolamento e in osservanza di tutte le funzioni che lo stesso attribuisce al Servizio Sociale;
- c) la predisposizione della proposta di intervento, completa di parere e corredata, qualora previsto, dal "patto di servizio" o dal "contratto", sottoscritti con il beneficiario;
- d) l'inoltro della proposta alla Commissione Assistenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di formalizzazione della domanda da parte del richiedente, corredata di tutta la documentazione richiesta.

4. Prima della proposta di un eventuale rinnovo di un contributo già in corso, il Servizio sociale territorialmente competente deve verificare la permanenza dei requisiti di accesso. Può inoltre disporre, in ogni momento, ulteriori verifiche circa la persistenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati ed eventualmente chiederne la sospensione.

### **Art. 67 - Commissione Assistenza - Composizione e compiti**

1. Le proposte di assistenza economica sono sottoposte al vaglio della Commissione Assistenza del Consorzio.
2. La Commissione Assistenza è composta dai Responsabili di Area Minori, Famiglie e Adulti, Disabili e Anziani e Amministrativa e Finanziaria del Consorzio o da loro sostituti e si avvale del supporto di personale amministrativo con funzione di segretario.
3. La Commissione Assistenza si rende garante della corretta ed omogenea applicazione del presente Regolamento, dell'equità di trattamento dei cittadini e della trasparenza delle procedure. Ha il compito di esaminare e valutare, di norma a cadenza mensile, le proposte di assistenza economica pervenute dai Servizi socio-assistenziali territoriali, corredate di tutta la documentazione prevista, e di esprimere in merito pareri favorevoli o contrari. In caso di carenza di istruttoria o di insufficienza della documentazione allegata, le proposte sono sospese dalla Commissione e rinviate al Servizio sociale di riferimento, per gli adempimenti del caso.
4. In situazioni di particolare gravità e complessità la Commissione Assistenza può, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, autorizzare, su motivata e circostanziata proposta del Servizio Sociale, interventi anche in deroga al presente Regolamento, acquisito il parere favorevole del Direttore del Consorzio.
5. Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il procedimento relativo all'erogazione di contributi deve concludersi obbligatoriamente, mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'interessato, fatte salve eventuali sospensioni e interruzioni dei termini dovute a carenza di documentazione o per altri motivi previsti dalla legge.

### **Art. 68 - Procedura del contraddittorio**

1. In caso di esito negativo della domanda di contributo economico il Consorzio attua la procedura del contraddittorio con l'interessato informandolo, ai sensi dell'art. 10/bis L. 241/90 e s.m.i., dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
2. Il richiedente può, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, produrre osservazioni e memorie scritte integrative, eventualmente corredate da documenti, al fine di ottenere un esito diverso. In tal caso la Commissione Assistenza procederà ad una nuova valutazione della domanda.

### **Art. 69 - Adozione del provvedimento finale**

1. I benefici economici vengono assegnati o rigettati con Determinazione del Responsabile di Area competente, che fa proprio il parere espresso dalla Commissione Assistenza.
2. Il Responsabile di Area, nell'adozione del provvedimento finale, può anche non uniformarsi al parere reso dalla Commissione Assistenza, purché ne espliciti in modo espresso le motivazioni a corredo dell'atto.
3. In caso di assenza, di impedimento o di inerzia dei Responsabili di Area competenti, il Direttore del Consorzio ne assume le funzioni sostitutive.

## **Art. 70 – Ricorsi**

1. I richiedenti, la cui domanda sia stata rigettata o solo parzialmente accolta, possono presentare ricorso gerarchico al Direttore del Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego o di accoglimento parziale. Il ricorso gerarchico non ha effetto sospensivo del provvedimento negativo e non obbliga l'Ente all'erogazione della prestazione. E' fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria competente.

## **Art. 71 Controlli**

1. Il Consorzio ha facoltà di effettuare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo familiare, nonché all'appropriato impiego dei benefici concessi.

2. Tali controlli sono disciplinati da specifico Regolamento consortile.

## **Art. 72 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel Regolamento**

1. Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente Regolamento si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali stabilite, secondo le norme di legge, per l'ottenimento delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.

2. I valori in cifre, riportati nel presente Regolamento, possono essere variati e/o aggiornati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, debitamente motivato.

3. Il presente Regolamento si intende automaticamente modificato alla luce di sopravvenute norme nazionali o regionali, relative alla materia.

## **TITOLO XVIII NORME TRANSITORIE e FINALI**

### **Art. 73 - Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti normative, allo Statuto e ad altri Regolamenti del Consorzio.

2. E' abrogato, in quanto sostituito dal presente Regolamento, il Regolamento Consortile del Servizio di Assistenza Economica, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 28/A/2007 del 17/12/2007, poi modificato con Deliberazione della stessa Assemblea n. 9/A/2009 del 27/02/2009.

3. E' abrogato l'art. 15, in materia di integrazione della quota assistenziale delle persone disabili inserite in strutture residenziali, del "Regolamento sui criteri per l'erogazione di contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti e per l'integrazione della quota assistenziale delle persone disabili inserite in strutture residenziali" approvato dall'Assemblea Consortile con Deliberazione n.37/A/2009 del 18/12/2009.

4. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare le modificazioni, non aventi natura discrezionale, conseguenti ad intervenute disposizioni legislative.

5. Ogni altro atto o disposizione del Consorzio in contrasto con il presente regolamento deve intendersi modificato o abrogato.

#### **Art. 74 – Sospensione dell'applicazione**

1. A causa della significativa riduzione dei finanziamenti statali e regionali è sospesa, fino a diversa determinazione dell'Assemblea Consortile, l'applicazione dei seguenti articoli:

- dall'art. 17 all'art. 20, aventi ad oggetto i contributi di Minimo Alimentare;
- dall'art. 37 all'art. 39, aventi ad oggetto i contributi di Accesso ai Servizi.

#### **Art. 75 – Parziale applicazione**

1. A causa della significativa riduzione dei finanziamenti statali e regionali è applicato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea Consortile, con limitazione il seguente articolo:

- art. 40, commi 3 e 5, avente ad oggetto i contributi per affidamenti familiari di minori, in quanto è attualmente sospesa l'erogazione della quota maggiorata e la quota massima erogabile per le spese extra affido è dimezzata;
- art. 49 – comma 8 e art. 53 - comma 1 lett. d): è sospesa la possibilità, per le persone ricoverate, di trattenere una quota mensile, per il soddisfacimento delle esigenze personali, ad eccezione di casi particolari, opportunamente segnalati e documentati dal Servizio Sociale o dalle strutture ospitanti.

#### **Art. 76 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 26 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la Segreteria del Consorzio e presso le Sedi territoriali del medesimo, affinché se ne possa prendere visione. Sarà altresì pubblicato sul sito del Consorzio.

#### **Art. 77 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento - emanato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 - entra in vigore a decorrere dal **01/07/2013**